

CAMERA DEI DEPUTATI N. 519 —

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia/Region Friûl Vignesie
Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina/Region Friaul Julisch Venetien

Presentata l'8 maggio 2006

Il percorso della riforma

Il primo febbraio 2005 il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato la presente proposta di legge costituzionale concernente lo “*Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia / Regjon Friûl Vignesie Julie/Dežela Furlanija Julijska Krajina / Region Friaul Julish Venetien*”.

E' questa la prima, concreta occasione nella quale il Consiglio regionale esercita l'iniziativa legislativa di riforma del proprio Statuto del 1963. Lo spirito con il quale il Consiglio ha affrontato l'impegnativo compito della revisione statutaria è stato quello di corrispondere al massimo grado alle istanze provenienti dall'intera società regionale. Compito che è sempre stato portato avanti con grande senso di responsabilità sperimentando in tutte le occasioni ogni sforzo inteso ad assicurare un approccio *bipartisan* nell'affrontare i problemi via via emergenti nel percorso di riscrittura. Lungo la strada non sono mancate le difficoltà e le incomprensioni. Tuttavia si è cercato di superarle avendo costantemente di fronte il bene della comunità regionale le cui aspettative non potevano essere disattese.

Il testo che viene trasmesso al Parlamento scaturisce dall'abbinamento di tre proposte di legge costituzionale di revisione statutaria:

la PDLC n. 5: “*Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia*“ presentata dai Consiglieri Tesini (DS) e Pedicini (FI), cui si è aggiunto il Consigliere Travanut (DS) dopo il ritiro della firma del Consigliere Pedicini;

la PDLC n. 6 “*Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia*“ presentata dai Consiglieri Panontin, Follegot, Franz, Guerra e Violino, tutti della Lega Nord;

la PDLC n. 9 “*Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia*“ presentata dai Consiglieri Pedicini, Gottardo, Asquini e Marini, tutti di Forza Italia;

L'esito del voto non è stato quello che si pensava quando, meno di un anno fa, con la decisione di istituire una Convenzione si è dato il via al processo di revisione

dello Statuto, in un clima allora fortemente convergente: convergenza durata fino al licenziamento del testo statutario in Convenzione a fine settembre 2004.

Sul mutamento avvenuto in seguito non è il caso di soffermarsi. Conviene invece sottolineare gli aspetti positivi, che sono davvero molti, a cominciare dal metodo seguito, che ha coinvolto l'intera comunità regionale, e che non ha precedenti presso le Regione e le Province autonome italiane.

Il percorso della riforma statutaria è stato concepito nel corso della precedente legislatura (VIII), governata da una maggioranza di centro destra, con l'approvazione di un ordine del giorno del Consiglio regionale, in data 23 ottobre 2002, che prevedeva l'istituzione di una Convenzione chiamata a proporre le linee del nuovo Statuto speciale di autonomia.

Nella decisione era implicita l'idea che lo Statuto del 1963 non fosse più adeguato ai tempi a causa dei tanti cambiamenti intervenuti nelle condizioni storiche, sociali, economiche e istituzionali della Regione.

Si consideri infatti che nel corso dei suoi quarant'anni di vita lo Statuto di autonomia è stato modificato in vari punti nel 1972, nel 1989 e nel 1993, senza peraltro alterarne l'impianto complessivo.

Nel 2001 sono intervenute le modifiche più significative attraverso le quali non solo la Regione Friuli Venezia Giulia ma tutte le Regioni speciali e le Province autonome hanno visto ampliarsi in modo significativo i loro spazi di autonomia.

Peraltro, si era trattato di riforme che seguivano di pari passo quelle delle Regioni ordinarie e che non avevano minimamente tenuto conto delle differenze tra le stesse specialità.

La legge costituzionale n. 2 del 2001 ha modificato testualmente i cinque Statuti speciali, estendendo alle autonomie differenziate, in modo sostanzialmente uniforme, la riforma già varata per le Regioni ordinarie con la legge costituzionale n. 1 del 1999, che aveva devoluto a tali Regioni la potestà statutaria: sono state abrogate, in particolare, parti dello Statuto concernenti la forma di governo, le elezioni del Consiglio e il referendum abrogativo, riservando la loro disciplina ad una legge "rinforzata", da approvarsi con particolare procedimento distinto da quello ordinario. Si è voluto così

decostituzionalizzare tali materie allo scopo di lasciare all'autodeterminazione regionale la loro regolazione.

La successiva legge costituzionale n. 3 del 2001 ha riformato il Titolo V della Parte II della Costituzione, innovando il sistema delle autonomie territoriali ed estendendo in modo anche qui uniforme alle Regioni speciali "sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti" tali innovazioni, limitatamente alle parti che conferivano forme più ampie di autonomia.

L'adeguamento dello Statuto speciale alle riforme costituzionali è stato evocato dalla stessa legge costituzionale n. 3 del 2001 come obiettivo che avrebbe impegnato soprattutto il Consiglio regionale al quale, con la riforma costituzionale, è stata espressamente attribuita la titolarità, ancorché non esclusiva, dell'iniziativa di revisione statutaria (art. 63, secondo comma, dello Statuto, nel testo novellato nel 2001).

In questo scenario la riscrittura dello Statuto è venuta ad assumere una duplice valenza: in primo luogo, mirava a soddisfare l'esigenza di dare certezza giuridica al contenuto dell'autonomia speciale determinatosi dopo le riforme del 2001; infatti, la tecnica utilizzata dalla clausola di estensione delle forme più ampie di autonomia (art. 10 L.C. 3/2001) che non ha modificato lo Statuto testualmente ma solo in modo innominato, lascia all'interprete la decisione, non sempre facile, di individuare quali siano i reali spazi di autonomia regionale derivanti dalla riforma del Titolo V; in tal modo la definizione dei confini tra i poteri dello Stato e quelli della Regione e la individuazione delle garanzie che presidiano l'autonomia regionale rischia, in assenza di un adeguamento, di favorire il contenzioso e di rimettere in definitiva all'apprezzamento della Corte costituzionale la decisione delle relative questioni.

Ma di fronte a innegabili lacune, vuoti e superamenti del testo statutario del 1963, tali da coinvolgere l'intero impianto rendendolo praticamente obsoleto, un'operazione di mero adeguamento appare non sufficiente: a più di quarant'anni dall'approvazione dello Statuto occorre anche ripensare ed attualizzare le ragioni della specialità della Regione Friuli Venezia Giulia, non però attraverso una ricognizione di esse con valore descrittivo, bensì mediante una puntuale declinazione fatta con nuovi strumenti e nuove previsioni più adatte ad una società ed a una economia regionale nonché ad un contesto europeo e internazionale profondamente mutati.

L'apertura di un dibattito consapevole e partecipato in vista dell'assunzione di importanti decisioni sui temi della riscrittura dello Statuto costituiva dunque un'esigenza vitale per la Regione Friuli Venezia Giulia che, a tal fine, volle tradurre sul piano operativo le indicazioni contenute nell'ordine del giorno del 23 ottobre del 2002, approvando all'unanimità la legge regionale 2 aprile 2004, n. 12, istitutiva della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia, frutto di una iniziativa legislativa dei gruppi di opposizione.

La Convenzione si insediò presso il Consiglio regionale il 6 maggio 2004. Fu subito creato un ufficio di coordinamento con compiti propulsivi e di regia dei suoi lavori.

La Convenzione si configurava come un'assemblea straordinaria la cui durata era fissata in sei mesi. Il modello di riferimento era quello della Convenzione europea. Composta da una cinquantina di membri rappresentativi dell'intera comunità regionale nelle sue principali espressioni politiche, territoriali, sociali, economiche e culturali. Alla Convenzione fu affidato il compito di esaminare, discutere e proporre al Consiglio regionale un documento finale sui contenuti del nuovo Statuto di autonomia della Regione, redatto anche in forma di articolato, con la possibilità di indicare opzioni diverse sui vari aspetti inerenti la riforma dello Statuto.

Contemporaneamente è stata promossa una vasta campagna istituzionale, accompagnata dallo slogan "Verso il nuovo Statuto", con modalità multilingue e multicanale, allo scopo di informare e sensibilizzare i cittadini, gli enti, le scuole e le istituzioni sulle modalità di partecipazione attiva alla costruzione dal basso del nuovo Statuto speciale.

La Convenzione ha svolto i suoi lavori a ritmi serrati da maggio a settembre 2004 secondo una scansione in tre tempi:

- ◆ uno propulsivo condotto su un apposito documento preparatorio fornito dalla Conferenza dei Capigruppo consiliari recante le principali tematiche statutarie in termini problematici (da maggio a giugno 2004);
- ◆ uno di ascolto delle istanze espresse dalla comunità regionale attraverso apposite audizioni, l'attivazione di un *forum* delle organizzazioni interessate a partecipare al

dibattito sul nuovo Statuto e di una piazza virtuale *on line* aperta a tutte le voci sensibili ai temi statutari (giugno – luglio 2004);

- ◆ uno propositivo che ha prodotto un documento finale trasmesso poi al Consiglio regionale (agosto – settembre 2004). Il documento finale era composto di un articolato come testo base, integrato da diverse opzioni alternative o aggiuntive che sono state votate in Convenzione con l'indicazione dei consensi ricevuti, di una tavola sinottica delle opzioni votate e di una raccolta delle opzioni ritirate o decadute. Questa ricca documentazione aveva l'intento di fornire al Consiglio la più ampia base conoscitiva per i suoi lavori in modo da consentirgli di formulare ed approvare su solidi fondamenti la riforma di legge costituzionale recante il nuovo Statuto speciale da trasmettere al Parlamento.

In parallelo è stato attivato il raccordo con i Parlamentari eletti nel Friuli Venezia Giulia per giungere alla più ampia convergenza e condivisione dei contenuti della riforma.

Dal canto loro, Consiglio regionale e Giunta si sono mossi sin dall'inizio del percorso di revisione con unità di intenti sul tema del nuovo Statuto.

Chiusa la fase della Convenzione, in anticipo rispetto ai tempi programmati, si è aperta la fase consiliare di riscrittura dello Statuto con la presentazione in Consiglio, nel mese di ottobre 2004 della PDLC n. 5 che ricalcava fedelmente il testo base del documento finale licenziato dalla Convenzione ed espressivo degli orientamenti generali maggioritari maturati nel corso del dibattito sui temi statutari. Si trattava, in buona sostanza, di una base di partenza destinata ad essere implementata nel corso dell'iter consiliare dagli apporti di tutte le forze politiche. Per questo la proposta era stata firmata da un Consigliere di maggioranza e uno dell'opposizione nella loro veste di massimi esponenti della Convenzione (Coordinatore e Vice Coordinatore).

Il testo fu assegnato alla V Commissione permanente competente in materia di affari statutari e istituzionali.

La Commissione ha dato inizio ai suoi lavori confrontandosi con gli esperti del comitato di consulenza giuridica istituito allo scopo di fornire assistenza tecnica qualificata agli organi della Convenzione prima e, successivamente, agli organi del

Consiglio. Gli esperti hanno risposto in modo esauriente e dettagliato su molti quesiti avanzati dai consiglieri regionali nella seduta del 12 ottobre 2004, sciogliendo taluni nodi di carattere giuridico con riferimento agli aspetti della forma di governo, del voto agli immigrati, del seggio garantito alle minoranze, dell'ufficialità delle lingue regionali, in breve: sugli aspetti che più di altri presentavano profili di problematicità sul piano giuridico-costituzionale.

Sul testo della PDLC n. 5 la discussione ha avuto prima inizio in un Comitato ristretto nelle sedute del 19, 20 e 21 ottobre, dove si è tentato di affrontare i principali nodi statutari in chiave *bipartisan*. Constatata però l'impossibilità di trovare sugli stessi una soluzione condivisa, i lavori del Comitato sono stati interrotti alle prime battute ed il confronto sui temi dello Statuto è stato quindi trasferito ad un tavolo politico formato dai Capigruppo consiliari. In seguito, anche il tavolo politico si è arenato sugli scogli dello Statuto per l'impossibilità di trovare convergenze sui singoli articoli.

Nel frattempo alcuni consiglieri della Lega Nord avevano presentato la PDLC n. 6, dando ad essa un'impostazione molto diversa dalla PDLC n. 5. Più tardi anche alcuni consiglieri di Forza Italia hanno presentato la PDLC n. 9, raccogliendo in un unico testo legislativo le proposte emendative presentate a suo tempo dal gruppo stesso rispetto a quanto uscito dalla Convenzione.

Nella seduta del 25 novembre 2004 la V Commissione, dopo l'illustrazione delle proposte nn. 6 e 9 delle forze di opposizione, ha deciso di scegliere come testo base la PDLC n. 5 che è stata approvata dopo due sedute di discussione il 13 gennaio 2005.

All'approvazione della proposta in sede referente si è giunti dopo un vivace e serrato confronto che ha visto per non pochi articoli il recepimento di emendamenti e subemendamenti accompagnati dal ritiro di altri.

Molti degli emendamenti presentati avevano fatte proprie le opzioni alternative presentate nel corso dei lavori della Convenzione. Nel complesso gli emendamenti presentati sono stati oltre trecentocinquanta dei quali circa trecento non accolti e cinquanta accolti. Fra gli emendamenti accolti il maggior numero erano stati presentati

dalle forze di maggioranza; nondimeno quelli accolti dell'opposizione rivestono un peso non trascurabile.

Nella dinamica degli emendamenti accolti e respinti il luogo di più accentuata divaricazione è stato quello che disciplina gli elementi costitutivi e i principi fondamentali. Non per nulla: si tratta proprio degli argomenti che richiedono maggiori sforzi di convergenza per individuare soluzioni condivise. Sforzi che, probabilmente, non sono stati adeguatamente esercitati da entrambi gli schieramenti politici.

La consapevolezza, condivisa da tutte le forze politiche, che lo Statuto ha il compito di “disporre di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo... statuti speciali da adottare con legge costituzionale” ha tracciato in modo netto i confini della riscrittura organica ed essenziale.

La qual cosa ha avuto influenza anche su di un altro paio di questioni: la giustificazione e rivendicazione della specialità e l'ampiezza dei riferimenti ai valori e principi nei primi articoli. Su questi punti l'orientamento condiviso è stato quello di considerare la specialità già acquisita, anche perché nel processo di trasformazione del regionalismo italiano in chiave federalista, tuttora in corso, le autonomie speciali non sono state messe in discussione, ma anzi hanno ricevuto espressa conferma (cfr art. 116, Cost. novellato).

In questa prospettiva sarebbe stato incoerente far assumere allo Statuto un carattere estremamente analitico, con troppi vincoli e rigidità, oppure intriso di norme ricognitive di identità ed appartenenze del tutto inutili o ripetitive di principi universali già contenuti nella Costituzione.

Nel corso dei lavori della V Commissione, si è perciò mantenuto il sostanziale equilibrio tra norme di principio e disciplina di dettaglio: nello Statuto ha trovato posto tutto il necessario e niente di superfluo.

Rispetto al testo uscito dalla Convenzione i miglioramenti apportati sono numerosi e tutti frutto di attenta riflessione in rapporto alle caratteristiche di fondo dello Statuto (essenziale, completo e innovativo).

Il testo è così approvato in Aula il 24 gennaio 2005. La discussione si è sviluppata nei giorni 24, 25, 26, 27 gennaio e 1 febbraio 2005. All'approvazione del testo si è giunti dopo un ampio dibattito nel corso del quale sono stati presentati duecentosessantotto emendamenti dei quali quarantanove sono stati accolti e tra questi diciassette sono stati presentati dalle opposizioni.

I dati relativi agli emendamenti dimostrano che il testo dello Statuto non ha subito in Aula grossi cambiamenti ma solo perfezionamenti limitati rispetto a quello approvato in Commissione.

La novità più significativa è forse quella relativa all'introduzione di un preambolo in versione asciutta ed essenziale dopo un lungo lavoro di mediazione.

Le opposizioni avevano proposto un testo contenente un esplicito richiamo alle radici cristiane aquileiesi della Regione che l'Aula poi non ha accolto preferendo un richiamo più sfumato alle stesse radici di carattere inclusivo ("nel segno di Aquileia").

Tra i punti maggiormente dibattuti vanno ricordati quelli disciplinati dall'articolo 4 (parità, pluralismo, pace, accoglienza e integrazione), dall'articolo 5 (minoranze, lingue regionali o minoritarie e corregionali all'estero) dagli articoli 20 e seguenti (autonomie locali), dall'articolo 33 (elettorato attivo) e dall'articolo 44 (rapporti tra gli organi della Regione).

Il tema relativo alla pace, che figura all'articolo 4, con il corollario del ripudio della guerra, è un punto che le opposizioni hanno vivacemente contestato intravedendovi un rigetto della collocazione della base Nato ad Aviano (PN) e quindi una scelta anti-occidentale.

La formula approvata dall'Aula riguarda il sostegno della Regione alla moratoria sulle armi di distruzione di massa. Parte della sinistra richiedeva un impegno pacifista molto più incisivo da parte della Regione: un ripudio vero e proprio delle armi di distruzione di massa; ma la maggioranza ha poi scelto una linea più morbida che è quella riflessa nella dizione riportata all'articolo 4.

Altro punto assai dibattuto è stato quello che afferma la necessaria “previa intesa” (e non un semplice parere) con il Consiglio delle autonomie locali quando si sarebbe trattato di disciplinare con legge regionale rinforzata forme particolari di autonomia amministrativa e di coordinamento per gli enti locali (art. 2). Era stata avanzata la proposta di prevedere una esplicita indicazione nello Statuto delle specificità relative all’area friulana da un lato e all’area triestina dall’altro. Indicazione il cui inserimento nello Statuto era stata anche caldeggiata da un movimento autonomista spontaneo di cittadini e di esponenti di forze politiche e sociali che lamentava la sua inammissibile dimenticanza. Un’altra posizione era quella sostenuta da una delle forze di opposizione presenti in Consiglio, che vedeva nell’intesa del Consiglio delle autonomie locali all’interno del procedimento legislativo un vincolo paralizzante per le decisioni spettanti al Consiglio sulle forme di valorizzazione del policentrismo regionale.

Altro argomento che ha registrato divergenza di vedute è stato quello relativo alle minoranze e alle lingue regionali o minoritarie (art. 5), laddove si dice che “la Regione riconosce e tutela con propri atti i diritti di quanti appartengono alla minoranza slovena e promuove altresì la lingua friulana, la lingua slovena e la lingua tedesca”. Secondo le forze dell’opposizione la dizione usata inserirebbe una sorta di gerarchia a livello costituzionale tra sloveno, friulano e tedesco, gerarchia peraltro esclusa dalle forze di maggioranza.

Un’altra novità particolarmente dibattuta è quella che in diversi articoli dello Statuto (artt. 20 e seguenti), riguarda gli enti locali e la disciplina del Consiglio delle autonomie locali con il quale la Regione deve raggiungere un’intesa prima di approvare importanti leggi in alcune materie. Secondo le forze di opposizione l’intesa indebolirebbe oltremisura il ruolo del Consiglio regionale mentre ciò è stato escluso dalle forze di maggioranza che hanno tenuto a precisare come l’intesa non coincida con un potere di veto ma con la ricerca attiva del consenso delle autonomie locali da parte della Regione titolare del potere decisionale.

Un punto di frizione è stato anche l’articolo 25 relativo al sistema di finanziamento delle autonomie locali. Le forze di opposizione avrebbero voluto una forma di federalismo fiscale decisamente più forte: una devoluzione di risorse

agganciata prevalentemente ai parametri di ricchezza prodotta nei diversi territori. E' prevalso invece l'atteggiamento che considera tali parametri uno tra i tanti che si possono tenere presenti in proposito.

Un dibattito particolarmente approfondito si è sviluppato sull'articolo 33 in materia di elettorato attivo che ha portato alla riscrittura dell'intero articolo.

Sulla forma di governo non è passato invece un emendamento fatto proprio dalle opposizioni, dopo il ritiro da parte della maggioranza, che proponeva di esplicitare gli effetti derivanti dalla morte o dall'impedimento permanente del Presidente, in relazione all'attenuazione del meccanismo del *simul stabunt simul cadent*, che lega inscindibilmente la vita del Presidente a quella del Consiglio, in base alla considerazione che si tratta di materia affidata alla legge statutaria sulla forma di governo.

Le dichiarazioni di voto

Al termine del dibattito che ha portato il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ad approvare il nuovo Statuto di autonomia sono state registrate le seguenti dichiarazioni di voto, che si ritiene utile riportare in versione integrale.

Canciani (*Gruppo della Rifondazione Comunista*)

«Presidente, pur non essendo ancora convinto che quest'ultima fase di discussione fosse necessaria ed utile, credo che, alla fine di questo percorso, possiamo dire di aver onorato - e un tanto è dovuto a tutto il Consiglio e non solo alla maggioranza - un impegno preciso che ci eravamo assunti con l'insieme della società regionale.

Ossia, quello di approvare il nuovo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

Al di là di ciò che è stato detto in quest'ultima mezz'ora, partendo dall'ultimo tassello del mosaico, proprio dal preambolo, devo dire che, molto probabilmente, gran parte delle critiche che sono state fatte dai colleghi di opposizione hanno un fondo di verità, così come sono altrettanto veritiere e legittime le affermazioni e gli interventi a sostegno del preambolo.

Ritengo che questo preambolo riassume e sintetizzi ciò che vale per l'intero testo e cioè che, indipendentemente dalle posizioni anche più critiche espresse in questi giorni nel corso del dibattito, ciascuno di noi, anche i colleghi dell'opposizione, vi si possa riconoscere in molte parti, anche non essendo pienamente soddisfatto dell'insieme e di alcuni contenuti in particolare. Però va sottolineato che, proprio perché lo Statuto è il "primo testo", la Costituzione regionale, l'insieme di regole, affermazioni e principi dal quale discende tutto il resto, deve essere in qualche misura parte di tutti noi e ritengo che questo obiettivo sia stato conseguito.

Ciascuno deve potersi riconoscere in esso. Questo è il primo e più importante dato politico, un risultato che reputo sia stato ottenuto. Ed è questa la cosa più importante.

Certo, ciascuno di noi, in questi mesi di percorsi e di confronti, ha dovuto cedere proprie quote di sovranità per esigenze derivanti da posizioni politiche, dialettiche e confronti interni, ha dovuto praticare al meglio il non sempre facile esercizio della mediazione tra posizioni distanti, ha imparato ad acuire e ad aumentare la propria capacità di ascolto.

Naturalmente, guardando alla cosa da un punto di vista di parte, si potrebbe affermare con facilità che uno Statuto che avesse visto in veste e qualità di Commissione redigente solo alcune parti di questa maggioranza avrebbe forse prodotto un testo che nell'ottica della forza politica da me rappresentata sarebbe stato valutato come più avanzato ed adeguato.

Alla fine credo davvero che sia stato fatto da tutti noi un lavoro positivo e che il risultato finale sia senz'altro altrettanto positivo, sicuramente superiore alle aspettative ed alle premesse. Noi possiamo votare a favore di questo Statuto in piena tranquillità, pur sapendo che, probabilmente, da domani anche noi stessi saremo oggetto di qualche commento critico in ordine ad alcune parti di questo testo.

I confronti *ex post*, soprattutto all'esterno, sicuramente non verranno a mancare. Devo però sottolineare una volta ancora che, forse, il voto finale sarebbe potuto essere un po' più largo di quello che, effettivamente, sarà.

Da parte nostra, nel motivare una valutazione finale sul testo, possiamo e dobbiamo riconoscere che gli aspetti positivi di questo Statuto sono largamente prevalenti rispetto a quelli che potrebbero essere, dal nostro punto di vista, dei contenuti e degli aspetti tanto negativi da impedirci un pronunciamento a favore.

E quindi, comprendendo anche il preambolo che credo abbia, se non altro, il grande pregio di non essere ridondante, né eccessivamente identitario, né fazioso, ma rispettoso delle origini, delle radici, dell'identità e, ritengo, delle aspirazioni di tutti noi, riaffermo che il nostro gruppo voterà a favore dello Statuto.».

Ferone (*Gruppo Intesa per la Regione – Partito Pensionati*)

«Questo provvedimento che sta per essere varato dal Consiglio regionale è il frutto degli sforzi di tutti i Gruppi politici presenti in questa Assemblea. Credo che rispetti pienamente le aspettative delle genti del Friuli Venezia Giulia.

Quindi, una Carta Costituzionale della Regione che fa propri tutti quelli che sono i sentimenti della gente di questa Regione.

Un lavoro fatto da tutti i Gruppi con piena coscienza, dove ognuno ha cercato di dare il meglio di sé stesso per l'elaborazione di questo, che dovrebbe essere, auspicabilmente, il nuovo Statuto della Regione. Sono stati recepiti i punti essenziali della storia e della vita del Friuli Venezia Giulia. Inoltre, sono state ricordate anche le radici culturali della nostra Regione.

Indubbiamente, c'è sempre qualcuno che può dichiararsi insoddisfatto. C'è sempre qualcuno, o più di qualcuno, che ha di che criticare e di non essere d'accordo. Però, la perfezione non appartiene a questo mondo e credo che questa nuova Costituzione della Regione Friuli Venezia Giulia, che dovrebbe essere tale nei miei auspici, è il meglio che questo Consiglio poteva offrire alla collettività regionale.

Con questa considerazione, il voto del Partito dei Pensionati è indubbiamente favorevole. Grazie.».

Zorzini (*Gruppo Misto – Partito dei Comunisti Italiani*)

«Signor Presidente, colleghi, la riscrittura dello Statuto di autonomia della Regione, per me, in questi mesi, è stato un impegno prioritario. Vi ho partecipato fin dalle prime fasi, quando si discuteva – nell'Ufficio di Presidenza - di come organizzarne i lavori. Poi, in sede di Convenzione e di coordinamento della stessa.

Mi sono battuta fin dall'inizio perché, nella nuova Carta costituzionale che andavamo a scrivere, fossero sanciti i principi della pace, i diritti e le garanzie per i cittadini più deboli della nostra Regione e per i territori svantaggiati della stessa: per esempio, la montagna.

Ho lavorato affinché fossero ribaditi i diritti delle minoranze linguistiche e delle donne ed affinché si ridefinissero in maniera puntuale le competenze di una Regione autonoma come la nostra.

Durante il percorso certamente sono state attuate delle mediazioni da parte mia, rinunce e compromessi a cui ho dovuto andare incontro. Compromessi onorevoli, ma pur sempre compromessi.

Molto spesso concretizzatisi in concetti espressi non in maniera puntuale, per evitare frizioni. Questo vale sia per il testo su cui andremo a votare, sia per il testo del preambolo che abbiamo votato un momento fa.

Pur tuttavia, posso dire, in tutta certezza, che l'articolato che andremo a votare può essere definito un buon articolato, in linea di massima, che non ha tradito lo spirito della Convenzione da cui è nato. Il merito va a tutti i colleghi che, con buona volontà, hanno lavorato dall'inizio fino alla fine, su questo progetto.

Un grazie particolare, in questo senso, per la sua abnegazione, passione che ha messo nell'impresa, al collega relatore unico di maggioranza, il prof. Antonio Martini.

Ma per continuare il discorso: molto è stato rimandato alle leggi statutarie. Abbiamo scelto di fare un testo scarno ed essenziale. Sarà, quindi, in sede di legge statutaria che bisognerà lavorare per dare rappresentatività al Consiglio e, quindi, fornirci di meccanismi elettorali adeguati.

Inoltre, si dovrà ridare dignità e funzioni all'assemblea elettiva che un presidenzialismo esasperato potrebbe compromettere.

Non so se il Parlamento attuale potrà o vorrà discutere del nostro Statuto. Però, anche se la responsabilità di avere fatto slittare i lavori dello stesso, ricadrà su chi non ha, forse, creduto nell'impresa fin dall'inizio e con poco senso delle istituzioni, ha cercato di ostacolare, qualche volta, il nostro lavoro, credo che sia valsa la pena di spendersi per mantenere ancora alti i valori che hanno fatto la specialità di questa nostra Regione.

In questo senso, quindi, voterò per questo documento. Voterò per il documento che uscirà oggi dall'Aula e che, secondo me, risente dello spirito che ci ha animato durante i lavori della Convenzione e si è manifestato poi nell'Aula del Consiglio e nelle Commissioni di lavoro.

Spero che questo testo consenta al Friuli Venezia Giulia di cogliere l'opportunità e le sfide che l'Europa ci prospetta.».

Spazzapan (*Gruppo Democrazia è Libertà – La Margherita – Unione Slovena*)

«Grazie, signor Presidente. Anch'io voterò a favore di questo Statuto che, differentemente da quanto immaginavo, ha avuto un iter abbastanza tranquillo.

Merito, soprattutto, sicuramente del relatore di maggioranza che è stato puntuale, preciso e degno del ruolo che gli è stato conferito dal momento che questo importante incarico era fatto esattamente per la sua persona, anche in qualità di Presidente della V Commissione. Veramente mi compiaccio per il lavoro svolto dal nostro relatore.

Sicuramente, l'opposizione ha fatto meno opposizione, convinta, com'è che, comunque, l'iter di questo Statuto sarà breve e che - come hanno spesso dichiarato - le sue gambe saranno corte, che non vedrà la luce del sole, che il Parlamento ci penserà ad emendarlo per farlo diventare di tutt'altra natura di quella che la maggioranza di Intesa Democratica gli ha voluto dare. Questa opposizione ci ha spiegato in lungo ed in largo che stiamo perdendo il nostro tempo nell'affrontare questa manovra.

Manovra che, dobbiamo riconoscerlo, ci ha preso molti mesi. E' stata comunque un'opera giusta, dovuta, anche perché uno Statuto, come ben sappiamo, non è una qualsiasi legge, bensì è un atto che deve valere per i prossimi decenni.

Cosa possiamo dire di questo Statuto? Innanzitutto, come forza politica, Unione Slovena, non posso che rallegrarmi del fatto che, finalmente, le comunità linguistiche, le minoranze nazionali, la diversità linguistica, la multiculturalità, eccetera, trovano la loro giusta collocazione dal momento che, già nella sua intitolazione, lo Statuto esce da quest'Aula come uno Statuto in quattro lingue, di cui, ovviamente, quella italiana è la versione ufficiale, ma questo nessuno lo ha mai posto in discussione.

Le minoranze linguistiche e la diversità culturale di questa terra rappresentano un patrimonio comune. Secondo me, è questo un concetto fondamentale del presente Statuto: la diversità linguistica è un patrimonio comune e non solo proprio del determinato gruppo linguistico che lo valorizza, ma è di tutti noi.

Probabilmente, in questo senso, andando indietro, arriviamo tutti quanti al patriarcato di Aquileia, di cui tanto discutiamo, e che, sicuramente, è stato il primo esempio di come diverse lingue possano convivere in uno stesso Stato, seppure con motivazioni che, a loro tempo, erano di tipo religioso e, comunque, fatte apposta per ampliare l'influenza del patriarcato di Aquileia presso le popolazioni contermini, che non erano ancora cristiane ma che dovevano diventarlo.

Ma tant'è, dall'interesse è nata questa importante caratteristica che, secondo il nostro punto di vista, si è, poi, perpetuata anche nell'impero austro-ungarico, soprattutto nei suoi ultimi anni, quando sappiamo che le lingue erano parificate e tutte avevano una loro importanza, anche nell'uso pubblico.

Vogliamo che la nostra Regione sia la naturale discendente e la personificazione di questa situazione e che tale rimanga: che, su questo, viva e rappresenti un modello per tutto il resto dell'Europa. Grazie.».

Battellino (*Gruppo Intesa per la Regione – Intesa dei valori Friuli Venezia Giulia*).

«Grazie, Presidente. Abbiamo finalmente partorito, mi si consenta di usare un termine di esclusiva competenza femminile, perché è quello che rende meglio la fatica sostenuta per la produzione di questo documento con il quale si va oggi a proporre il nuovo statuto del Friuli Venezia Giulia.

È stato un lavoro lungo che ci ha visti impegnati in un ampio confronto. Arrivati alla fine, che cosa si può dire? Certo, avremmo potuto intervenire adeguando lo statuto esistente e, forse, per certi versi, sarebbe stato meno rischioso. Infatti, sarebbe stato sufficiente emendare qualche articolo per veder vista riconfermata tutta la nostra specialità. La scelta, invece, è stata quella di andare verso una nuova carta costituzionale, ed è questa una scelta che mette forse a rischio la nostra stessa autonomia poiché il Parlamento avrà modo di intervenire spaziando ampiamente.

Senza dubbio il dibattito che si è svolto in Aula in questi giorni è stato molto intenso ed anche interessante. Si è visto un impegno, da parte di tutti, nella discussione, che ha consentito di mettere meglio a fuoco alcune alternative, permettendoci così di valutare più approfonditamente le scelte finali.

Alla fine, ne è venuto fuori un buon testo. In molte parti condivisibile, anche se non rende completamente giustizia alla reale situazione della nostra regione. Il progetto che oggi sarà votato da quest'Aula è il frutto di un lungo lavoro di mediazione e che, proprio per questo, non può soddisfarci che parzialmente.

Un testo in cui ci riconosciamo, quindi, solo in parte, perché la revisione dello statuto non doveva essere l'occasione di un mancato riconoscimento del Friuli, come di fatto è avvenuto, ma poteva e doveva diventare un buon pretesto da saper cogliere per riconoscere finalmente dignità statutaria al Friuli.

Così, invece, non è stato, e abbiamo perso l'occasione di conferire al territorio friulano ed alla città di Trieste, quelle forme particolari di autonomia di cui oggi, forse più ancora che nel passato, necessitano. Ma ciò non è avvenuto perché si è avuto il timore di nuove spaccature e di ulteriori divisioni. Paure che a noi sembravano anacronistiche, ma che, per molti altri, evidentemente, non lo sono ancora.

Per noi non si trattava di trovare il modo di riconoscere, finalmente, un piccolo Stato in cui una comunità compatta parla una lingua localmente maggioritaria, ma, più semplicemente, di permettere al Friuli ed a Trieste di confrontarsi con gli eventi che

rimettono in discussione l'identità e il ruolo della Regione: l'entrata in vigore della legge costituzionale di riforma del Titolo V e la riforma della Costituzione attualmente in discussione; il processo di ampliamento e di integrazione europea e il rapporto con le Autonomie locali.

Lo Statuto che andiamo a votare, è uno statuto che affronta il problema delle Autonomie, poiché non c'è dubbio che il futuro della Regione si gioca anche sul rapporto con le stesse, e che il rapporto con il territorio deve essere ridefinito e ripensato. Però è anche uno statuto che rimanda i dettagli della ridefinizione dei rapporti alla legge statutaria, come a nostro parere è giusto che sia. Per questo, la riforma delle Autonomie locali dovrà essere un passaggio di grande importanza.

Allo Statuto, quindi, dovrà seguire questa importante riforma che ponga finalmente le basi di un nuovo modo di fare sistema, dove i sindaci, gli imprenditori, i presidenti di Camere di Commercio, i dirigenti sindacali, eccetera, diano vita ad un tessuto di responsabilità comuni, completo ed efficiente.

Veniamo, quindi, ai principi fondamentali che sono alla base di questo nuovo Statuto. Non possiamo che convenire che essi sono, certamente, molto più definiti di quanto lo siano nello Statuto attualmente in vigore, individuando non più solo nel cittadino, ma nella persona, il vero soggetto a cui si vuole garantire pieno sviluppo ed uguaglianza nel godimento dei diritti.

Questo porta a riflettere che, oltre ai diritti di cittadinanza, che devono essere, comunque, garantiti e più ampi degli altri, devono altresì essere garantiti i diritti alla persona, a tutte le persone, indipendentemente dallo stato di ordine economico e sociale di appartenenza.

Veniamo, poi, all'affermazione del diritto alle pari opportunità in tutti i campi, compreso quello di accesso alle cariche elettive. Qui abbiamo apprezzato che sia stata assunta, tra i principi fondamentali, anche quello della pari rappresentanza. Obiettivo che la Regione fa, finalmente, suo. E ciò nonostante l'opposizione dei consiglieri che lo ritengono superfluo e superato.

Aver puntualizzato il diritto alle pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive ed anche a quelle di nomina e, ancor più, aver fissato come obiettivo riconosciuto, la pari rappresentanza tra i generi, per il cui raggiungimento la Regione

s'impegna a legiferare tenendo conto di quanto più favorevole sarà contemplato nelle normative statali e comunitarie, è certamente una vittoria per tutte le donne.

Un campo dove questa maggioranza ha, finalmente, dimostrato coraggio, intervenendo a sostenere quei cambiamenti reclamati più volte dall'Europa. Uno statuto che riconosce l'obiettivo della rappresentanza di genere come suo, è certamente uno statuto che si pone al passo con l'Europa.

Dico questo oggi, nel sessantesimo anniversario della concessione del voto alle donne, decreto legislativo luogotenenziale n. 23 del primo febbraio 1945, confidando che, sulla questione, il Parlamento non intervenga a mettere mani.

Tuttavia, non ci sentiamo in linea con tutto quanto è stato previsto in questo statuto e, soprattutto, con quanto previsto per la forma di governo e la legge elettorale. Avremmo preferito che tutto ciò che riguarda la materia elettorale fosse rimasto estraneo alla materia statutaria, lasciando libertà di interpretare i tempi a chi ci seguirà. Ma, ancora una volta, si è avuto timore e si è preferito puntualizzare qualcosa che poteva invece essere rimandato alla semplice legge elettorale.

Tuttavia, nel complesso, è evidente che vi sono linee di novità, nelle quali ci riconosciamo e che queste sono senz'altro prevalenti rispetto a quelle che ci vedono distanti. Per questo, daremo il nostro voto favorevole.».

Molinario (*Gruppo Misto – Unione dei Democratici cristiani e dei Democratici di centro*).

«Presidente e colleghi, formulo questa breve dichiarazione anche in nome del collega Salvador. È indubbio che, come esponenti dell'UDC, partecipammo, credendoci fino in fondo, a tutte le fasi che hanno preceduto questo passaggio in Aula della proposta di Statuto.

Ci credevamo ed avevamo subordinato da sempre il nostro atteggiamento finale a quelli che sarebbero stati i contenuti. Però, in questa sede, dobbiamo evidenziare anche una questione di metodo perché, trattandosi di regole, crediamo che, più di altre volte, la forma sia anche sostanza.

Dobbiamo constatare che la logica maggioranza/opposizione che aveva caratterizzato in parte, in Commissione, l'esame e l'approvazione del progetto di Statuto è una logica che è rimasta tale: si è affermata anche qui in Aula, come ho già avuto modo di ricordare questa mattina, in apertura di seduta.

Sono stati pochi i segnali di attenzione per un reale coinvolgimento delle opposizioni. Complessivamente sono stati approvati quarantatré tra emendamenti e subemendamenti: quindici soltanto sono quelli che vengono dalle opposizioni, e non certamente sostanziali.

Inoltre, dobbiamo ricordare quel brutto episodio di giovedì sera (l'intervento del Presidente Illy nei confronti della sua maggioranza per il ritiro di un emendamento che attenuava il principio *simul...simul* che, in qualche maniera, si colloca all'interno di questo dibattito come segno della necessità di riscrivere alcune regole — quelle del rapporto tra Consiglio regionale e Presidente — che purtroppo questa proposta di Statuto ha soltanto sfiorato.

Passiamo ai contenuti, perché credo che siano emblematici. Continuo a ritenere che l'impianto di questo Statuto non sia da buttare. Devo però amaramente constatare che i passi avanti che abbiamo fatto qui in Aula sono meno numerosi di quelli che abbiamo fatto indietro.

Certo, abbiamo assicurato maggiore evidenza alla sussidiarietà sociale, abbiamo riscritto la norma che riguardava le autonomie funzionali; abbiamo inserito le comunità montane; in parte abbiamo limitato i poteri di indirizzo politico del Presidente e rinforzato quelli del Consiglio. Inoltre, abbiamo posto come limite all'attività amministrativa l'esercizio dei nuovi diritti di cittadinanza, chiamiamoli così.

Purtroppo, però, a mio giudizio, abbiamo fatto alcune scelte assolutamente sbagliate. Abbiamo voluto che le particolari forme di autonomia e coordinamento per gli Enti locali di questa Regione diventino oggetto di intesa con il Consiglio delle Autonomie locali. Ciò che volevamo differenziato nel nostro ordinamento interno, quindi, non sarà mai.

Abbiamo introdotto un principio di gerarchia tra le diverse lingue parlate in questa Regione che, qualora questo Statuto andasse in porto, peserà molto su quella che, poi, sarà la politica linguistica.

Per quanto riguarda le Autonomie locali abbiamo fatto un po' di confusione. Abbiamo sminuito di molto il potere regolamentare che veniva originariamente previsto per le Province ed i Comuni, tant'è che non sarà più disciplinato dalla legge statutaria, bensì da una legge ordinaria e quindi modificabile ogni giorno.

Inoltre, non abbiamo voluto introdurre nessun principio di federalismo interno al Friuli Venezia Giulia, anche se, formalmente, magari qualche passo avanti è stato fatto per quanto riguarda l'autonomia finanziaria degli enti locali.

Ci siamo inventati una serie di acrobazie testuali per accontentare Rifondazione Comunista e la sinistra e, alla fine, per dire nulla per quanto riguarda il voto degli extracomunitari. Credo che, addirittura, siamo stati velleitari perché negli articoli 54 e 55 che dovremo andare a rileggere, che sono quelli relativi alla competenza primaria e concorrente, abbiamo introdotto alcune materie che certamente non vanno nel senso di portare maggiore potestà a questa Regione. Contenuti che sono anche un segno di contraddizione. Abbiamo infatti chiesto maggiori poteri per quanto riguarda l'istruzione ed abbiamo forze politiche di questa maggioranza regionale che sostengono ogni giorno la raccolta delle firme, da parte di diverse organizzazioni sindacali, contro la scuola regionale.

Abbiamo chiesto, poi, che gli Istituti di ricovero e di cura di carattere scientifico diventino di competenza regionale, anziché cercare un nuovo rapporto con lo Stato in materia di sanità, per una competenza che, prima di tutto, è di livello nazionale.

Da ultimo, c'è stata la bocciatura della proposta, dell'intera Casa delle Libertà, per quanto riguarda il preambolo e, quindi, negando un dato di identità specifica per il Friuli Venezia Giulia.

Tutto questo è decisamente troppo per poter sostenere in quest'Aula, ma soprattutto nel Parlamento nazionale, questo progetto. Da ciò il nostro voto che, seppure a malincuore, sarà contrario.».

Ciani (*Gruppo Alleanza Nazionale*)

«Presidente e colleghi, credo che l'aver fatto questa fatica, di mesi e mesi di lavoro per arrivare a questo risultato, sia il frutto che definirei delle occasioni mancate.

Parlo di occasioni mancate soprattutto perché, nel programma di governo del Presidente Illy, datato primo luglio 2003, il Presidente parlava espressamente dello Statuto, dicendo: “Uno Statuto di autonomia dovrà, inoltre, tener conto della storia del Friuli e della Venezia Giulia, valorizzando le rispettive diversità, secondo la logica dell’autonomia, in un contesto di riaffermata unità.”

È stata tradita anche questa affermazione da parte del Presidente! Perché, ad esempio, l’unico cenno storico nel preambolo fa riferimento ad Aquileia che, certo, non è una delle radici di Trieste, che ne ha altre ed ha altri presupposti che devono trovare una propria specificazione.

Inoltre, parlando sempre di ciò che il Presidente Illy disse il primo luglio del 2003, che invece è stato disatteso all’interno di questo Statuto, quando parlando del programma, disse: “Fermo restando l’elezione diretta del Presidente della Regione, la legge statutaria dovrà, in particolare, prevedere un adeguato bilanciamento di poteri tra Presidente e Consiglio.”

Qualche collega ha già citato, come realtà, l’intervento di giovedì sera del Presidente che va, sicuramente, contro questo tipo di logica annunciata nel 2003, come messaggio augurale e come programma di governo per il proprio quinquennio.

Inoltre, caro Presidente e cari colleghi, parlando del problema delle Autonomie, credo che la gente del Friuli Venezia Giulia lo abbia votato per fare delle scelte, non certo per concordare i propri indirizzi, i suoi, quelli della sua maggioranza, indipendentemente dal Cecotti di turno! Il quale, da ex Presidente della Giunta regionale, si muove e parla di cose diametralmente opposte.

Oggi lui difende quel ruolo di Sindaco che ha, che fra qualche mese non avrà più, ma certo non ci si può congelare di fronte alle pretese dell’imperatore di turno che, sul territorio, vuole porre il proprio verbo.

Perché, caro Martini, quando dici che è giusto fare la concertazione con gli Enti locali od altro, come la combiniamo se la gente della Carnia non vuole l’elettrodoto che vogliono gli industriali? La politica deve fare scelte, deve fare mediazione fra interessi, anche contrapposti, ma deve poter scegliere il proprio sviluppo ed il proprio futuro.

Quindi, credo che, in questo Statuto, al di là di questa dichiarazione, abbia vinto la paura di non scegliere. Ha vinto la volontà di fare mediazione a tutti i costi. Il collega Spazzapan, nel suo intervento, non so se perché di un gruppo diverso o quant'altro, ha detto: "Io sono contento, a nome della minoranza slovena", come altri che, all'interno di quest'Aula, rappresentano la minoranza slovena.

Pertanto, come dichiarato all'inizio, abbiamo perso un'occasione con questo Statuto. Questo doveva essere uno Statuto di principi e di valori; uno Statuto che desse la possibilità a tutti di riconoscersi; uno Statuto di diritti e di doveri nei confronti di tutti.

Così come lo è la legge statutaria e costituzionale della Repubblica ancora vigente. Cosa che non abbiamo voluto fare. Quello che invece è stato fatto è il frutto di una mediazione voluta quasi a senso unico, soprattutto dai compagni della sinistra.

Ma, cari compagni della sinistra, svegliatevi! Il mondo, al di fuori di quest'Aula, è diverso. La gente chiede opportunità. La gente chiede di essere europea, di essere competitiva, di essere moderna. Certo, non di fare disquisizioni così come vengono fatte all'interno di questo Statuto, perché la realtà non è questa, è un'altra.

Mentre le nostre imprese, la nostra gente si deve confrontare con la globalizzazione, con il mondo intero, noi, qui, stiamo facendo delle disquisizioni che poco hanno a che vedere con la nostra effettiva realtà.

Chiudo dicendo che, certo, con questo documento non si può guardare lontano, in quanto non ha radici. E senza radici, un popolo non è nessuno e non può nemmeno guardare al di fuori della propria porta.

Ed è per questo che Alleanza Nazionale voterà contro questo Statuto.».

Violino (*Gruppo Lega Nord - Padania*)

«Alla fine, con la *Candelora*, dello Statuto *semo fora!* Chiudiamo un percorso difficile; secondo noi, un'occasione persa di poter partorire uno Statuto unitario da presentare al Parlamento di Roma.

A oltre quarant'anni dal primo Statuto di Autonomia di questa regione potevamo fare qualcosa di meglio. Allora, nel '63, per motivi internazionali, la Regione era nata

facendo convivere assieme due realtà estremamente diverse, come lo sono Trieste ed il Friuli.

Trieste, una città che coincide con il Comune, con la Provincia e, ahimè, con questo nuovo Statuto coinciderà anche con la Regione. Il Friuli è tutta un'altra cosa: è mille campanili, mille diversità, mille sfaccettature. Trieste è centro urbano, il Friuli è territorio.

Ebbene, quarant'anni fa, abbiamo dovuto subire, forzatamente, una convivenza per motivi internazionali. Oggi, potevamo sceglierla ognuno con la sua autonomia, ognuno con un suo ruolo, pur in un'unica casa. Questo non è stato fatto e lo Statuto diventa un'occasione persa.

D'altronde, abbiamo capito da subito che lo Statuto si doveva fare perché il governatore Illy non poteva permettersi - dopo il no alla Provincia della Carnia, con il suo referendum, dopo il no a NES, dopo il fallimento dell'Expò 2008 e dopo tutta una serie di dolenti note - di perdere, politicamente, anche sullo Statuto. Dunque, uno Statuto magari bruttino, ma, si doveva fare.

Un'occasione persa anche perché, come gruppo della Lega Nord, abbiamo dato ampia disponibilità per trovare in Commissione e in Aula un *modus operandi* al fine di giungere perlomeno ad un voto di astensione. Avevamo presentato una nostra legge, certo, però avevamo bloccato i parlamentari a Roma, affinché si potesse trovare un accordo sui punti fondamentali e dare vita a una legge molto più ampia. Questo non è avvenuto.

Questo Statuto nasce in un momento particolarmente difficile per il Friuli che ha raggiunto il minimo storico di forza politica. L'ho detto più volte in questi giorni: è uno Statuto Trieste-centrico, pensato da e per Trieste. E questo, secondo me, mina alla base il valore di questa Carta costituzionale che dovrebbe essere fondamentale per la nostra regione. A nulla è valso il lavoro del Comitato per l'autonomia del Friuli che, peraltro, in questi ultimi tempi si è visto poco.

Abbiamo partecipato con forza ed entusiasmo alla manifestazione di piazza Libertà nel novembre scorso, quando qualcuno paventava un *inciucio* tra Tesini (DS) e Gottardo (FI). Quella stessa proposta di legge così aspramente criticata sotto la loggia

del Lionello oggi verrà qui approvata e non abbiamo visto quegli autonomisti protestare. Evidentemente...

Avete avuto molte occasioni per dimostrare l'interesse per il Friuli. Per esempio il referendum sul capoluogo della Regione: rifiutato in blocco. I principi di sussidiarietà, di rafforzamento delle autonomie locali, l'Assemblea delle Province friulane. Niente.

Non voglio nemmeno entrare nella gerarchizzazione delle minoranze linguistiche, di cui ha parlato Molinaro. Sono molto sensibile su questo tema. Però, in questo Statuto si sono create di fatto minoranze di serie A (slovena) e minoranze di serie B (friulana e tedesca) creando una sperequazione palese.

La discussione e l'approvazione di questa legge poteva diventare il momento forte per dare una sferzata alla politica regionale, che è la grande assente di questo Statuto. Non c'è più politica in Friuli, né in quest'Aula.

Per questi motivi la Lega Nord darà voto contrario all'approvazione di questo Statuto.

È vero, l'opposizione oggi piange. Però se l'opposizione piange, la maggioranza non ride. L'episodio di giovedì sera la dice lunga dei rapporti tra Giunta e Maggioranza ed è un precedente di notevole peso sui rapporti tra il Governatore e l'intero Consiglio. Certo, si può avere delle crisi, siamo tutti uomini, l'abbiamo detto. Però, proprio per questo, il Presidente deve una spiegazione al Consiglio, che non mi pare di aver sentito. Non scuse, chiarimenti.

Concludo amaramente. Sono e rimango friulano e non sarà certo il governatore Illy, né il suo Statuto, a farmi diventare friul-giuliano, neanche in tempi di OGM!».

Malattia (*Gruppo Cittadini per il Presidente*)

«Grazie, Presidente. So che lei si aspetta riconoscimenti e benemerienze dalle generazioni future per il lavoro che ha svolto perché questo Statuto potesse essere varato. Lasci, però, che anche noi, il nostro gruppo, le porgiamo un attestato per la serietà e la costanza con cui ha seguito i lavori della Convenzione prima e, poi, quelli in Aula.

In realtà, questa maggioranza, dedicando, a suo danno, molto tempo in questa prima fase della legislatura a questo testo, ha voluto onorare un impegno che ha natura fondamentale in una Regione a Statuto speciale. Ossia, quello di assicurare un'effettiva autonomia aggiornata per i cittadini della nostra Regione.

Credo che, obiettivamente, si dovrebbe riconoscere, anche dalla minoranza, che non solo è stato onorato un impegno programmatico che abbiamo assunto come Intesa Democratica, ma un impegno nei confronti di tutti i cittadini della nostra Regione.

Qui, c'è, *a latere* suo, Presidente, un professore di diritto al quale devo inchinarmi come praticante delle aule ed accademicamente meno titolato, ma come Consigliere regionale ho un'annotazione che mi frulla in testa. In realtà siamo una Regione a Statuto speciale e ci troviamo a dover passare al vaglio del Parlamento non solo per quanto riguarda la nostra autonomia e, quindi, i suoi limiti, ma anche per l'organizzazione delle nostre istituzioni regionali.

Questa è una situazione paradossale. E lo è tanto di più alla luce della novella del Titolo V, perché, in realtà, hanno maggior capacità di autogovernarsi, per quanto riguarda le regole statutarie ed i compiti propri di uno Statuto, le Regioni ordinarie rispetto a quelle a Statuto speciale. Di tal ché, il vero contenuto dello Statuto di una regione ad autonomia speciale, volendo proprio andare all'osso dei problemi, sono le competenze che lo Stato le riserva.

Tutto il resto, secondo me, in una diversa logica costituzionale, dovrebbe passare alle competenze di questo Consiglio. È chiaro che non possiamo riformare la Costituzione in questo senso, però renderci conto di questa sorta di *handicap* mi sembra che sia un esercizio dell'intelligenza.

Per quanto riguarda i contenuti dello Statuto siamo già intervenuti, seppure in maniera sintetica e nei tempi brevi che il Regolamento ci concede, per esprimere le nostre opinioni.

Francamente, siamo delusi che non si sia colto l'elemento di novità rappresentato dall'elezione diretta del Presidente. E qui, Gottardo - ascolto sempre con attenzione il Capogruppo di Forza Italia, come tutti gli altri Capigruppo - perché hai uno stile ministeriale e quasi curiale che mi piace e pure quando fai dei rimproveri li fai in maniera garbata e, a questo livello, assolutamente accettabile, non è che si sostenga, da

parte del nostro gruppo, uno stupido nuovismo o si dica che il nuovo è meglio rispetto al vecchio. Però, c'è la piena consapevolezza, e su questo ci distinguiamo, che ci sono degli indirizzi che possono richiamarsi ad una determinata epoca storica e ci sono degli indirizzi che si richiamano ad altre correnti di pensiero.

Noi seguiamo un'idea ben precisa per quanto riguarda l'architettura istituzionale. Nessuno di noi è nuovo, così come nessuno di noi ha solo un padre, ma, storicamente, ne ha molti. E nessuno di noi è nato ieri.

È con questo spirito che dobbiamo affrontare i problemi, molto laico, molto aperto e molto poco *partisan*. E, purtroppo, anche nello Statuto abbiamo registrato troppa partigianeria e troppi interessi di parte, che si sono sovrapposti a quelle che potevano essere considerazioni che dovevamo svolgere e risolvere assieme, se avessimo avuto un atteggiamento diverso.

Grazie, Presidente. Grazie a te, Antonio Martini. Non ti ho ricordato prima, ma passerai alla storia, comunque, per il modo con cui hai condotto il tuo compito di relatore di maggioranza. Lasci un segno importante in questo dibattito e per il futuro del nostro Statuto. Grazie.»

Pedicini (Gruppo Forza Italia)

«Oggi sono state fatte tante citazioni letterarie, alte, di studiosi. Io mi concederò una citazione leziosa, che sono le prime parole del libro di Segal, *“Love story”*: “Che dire di una ragazza di vent'anni?”. E che si vuol dire di una ragazza di vent'anni? Di una ragazza di vent'anni si può dire tutto il bene possibile. E così della necessità di uno Statuto. E così della nostra volontà. E così di tante altre cose. Ora vediamo se in cinque minuti riesco a rendere la cosa.

Mi sarebbe piaciuto che l'epilogo fosse stato diverso. Sarebbe piaciuto a me, credo al Presidente Tesini ed a molti dei colleghi che hanno lavorato intorno a questo progetto, che era e resta un punto ambizioso di una legislatura di una Regione a Statuto speciale come la nostra.

Forse troppo ambizioso per essere tentato ora, adesso, qui? Non credo. Quando sono intervenuto all'inizio di questi lavori d'Aula e ho detto che c'è un responsabile

materiale, morale e politico del fallimento di questo percorso e questo responsabile ha il nome del Presidente Illy, informalmente, nel corridoio, parlando con il Presidente, mi ha detto: “Non ho capito e mi sono fatto spiegare anche da chi sa il politichese del perché sarei io il responsabile.”

Il politichese è un linguaggio che non conosco, non pratico. Anzi, semmai sono accusato sempre di essere troppo diretto. E quando dico che lei è il responsabile morale, materiale e politico, cioè lei è l'assassino di questo Statuto, intendo dire esattamente quello che queste parole significano in italiano.

E la dimostrazione, Presidente Illy, io che non ho il tono ministeriale che il collega Malattia riconosce a Gottardo, ma visto che sono uno che è cresciuto per strada ed è abituato...

(Interruzione)

Grazie. Dico che l'intervento... che, purtroppo, gli unici cinque minuti veramente esaltanti...

(Interruzione)

Ma, insomma, per quanto frequenti le chiese, non ho questa ambizione di entrare nell'*entourage* della Curia.

Mi dispiace perché mi sono perso gli unici veri cinque minuti credo esaltanti di questo dibattito: ossia il suo intervento. Questo è stato la dimostrazione nei fatti del perché ci siamo bloccati.

Presidente, non parlo ai colleghi: parlo a lei. Ci siamo bloccati in un processo che doveva vederci tutti più liberi, ma soprattutto lei, perché lei poteva fare questo con gratuità. Poteva rendersi e rendere libero questo Consiglio.

Noi, cioè tutti quelli che si sono dati da fare, che non distinguo tra maggioranza ed opposizione, abbiamo tentato un'operazione arditissima, perché è evidente che discutere di queste cose porta alla spaccatura, alla contrapposizione ed all'esaltazione che, come tutte le cose che vengono fatte con la passione che questi temi richiedono, può creare fratture.

Però, lei oggi ha, nelle sue mani, un potere che non è discutibile da nessuna maggioranza. Vale ancora il principio del *simul... simul*. E, quindi, oggi, lei con gratuità e con garanzia della sua posizione, avrebbe potuto liberare la maggioranza ed il Consiglio nella discussione. Abbiamo fallito su questo e la responsabilità è sua!

Ecco perché è sua la responsabilità. Ecco perché lei ha una responsabilità morale, perché aveva un dovere morale superiore da eseguire. E la responsabilità materiale perché è chiaro, Presidente, lei non ha fatto mancare i suoi interventi, sia quelli pubblici, sia quelli privati. Ed ecco la responsabilità politica.

Mi affretto a chiudere. È su questa mancanza di generosità che abbiamo scontato una lettura sicuramente in buona fede, rispetto al più limitato orizzonte che ci siamo visti imporre.

Devo ringraziare il Presidente Martini, prima in Commissione e, poi, in Aula. Inoltre, ringrazio tutti i colleghi con cui ho interloquito quel poco che si poteva fare ed entro i limiti in cui si poteva fare.

Perciò non starò qui a discutere di quali saranno le sorti di questa legge-voto che, di qui a pochi momenti, andremo a votare. Vi dirò di più: potrebbe anche non interessarmene nulla, perché ciò che era importante, l'ho detto ripetutamente, è che oggi si avviasse questo dibattito. Meglio se si fosse fatto nelle forme che auspicavamo. Non si è fatto ed abbiamo perso una grande occasione.

Ho detto già altre volte: pazienza, perché il tempo darà ragione di tante e di tutte quelle cose che volevamo fare e che non abbiamo fatto.

Il nostro voto sarà di rifiuto del prodotto che è venuto fuori, perché anche le poche aperture enumerate dal collega Molinaro, che sono venute, sembrano quasi una foglia di fico in un impianto che andava, invece, rivisto con un atteggiamento completamente diverso.

Quindi, è un voto negativo convinto, pesato e meditato, non dato a cuor leggero e non per arrampicarsi su una trincea che, in questo caso, non volevamo. Grazie.»

Tonutti (*Gruppo Democrazia è Libertà – La Margherita*)

«È un compito un po' improbo quello di intervenire dopo tanti oratori, anche perché di questo Statuto ci siamo occupati per parecchio tempo. Alla fine è stato pure un utile esercizio per conoscerci meglio, che ci servirà per le altre leggi.

Ad esempio, ho imparato a stimare il collega Pedicini sia per la sua maestria, sia per la sua capacità di escogitare soluzioni. Però, non sono d'accordo con lui per la ricerca e l'individuazione dell'assassino, anche se ogni giallo deve poter portare a questa soluzione. Non è questo il problema.

Questo Statuto era nato sotto i migliori auspici. Purtroppo, qualcuno, durante la strada, ha cambiato idea: gli amici della Lega; altri, invece, hanno perso una loro battaglia interna e, ora, magari, si arrampicano sugli specchi. Hanno perso una battaglia interna i colleghi di Forza Italia.

Questo ha segnato irreversibilmente lo Statuto. Non a caso lei non c'era alla fine, perché, malgrado lei sia un guerriero, si era stufato di parole in libertà, sapendo che, ormai, lo Statuto, lo disse il primo giorno dopo l'apertura del collega Marini, aveva un esito segnato: quello già deciso dalla vostra forza politica.

Lo voleva fare, in fin dei conti, anche Alleanza Nazionale, che ha continuato in questa sede ad agitare, in forma strumentale, dei valori che, forse, non gli appartengono così profondamente. O che, se valori sono, sono di tutti e traspirano dalle leggi. Non serve invocarle.

Invece, serve invocare gli orientamenti, le motivazioni, ciò che non va in Statuto ed è quello che è stato... perché non ha un'immediata applicazione giuridica ed è quello che è stato riportato nel preambolo, forse, con alcune pennellate veloci.

Quindi, credo che questa avventura abbia avuto un esito anche simbolico. Una delle scommesse di Intesa Democratica è quella di pensare che la democrazia sia produttiva e cercare di dimostrarlo, non solo nella produzione di leggi, ma nella produzione di regole che siano fondamentali. Ce lo dovevamo questo Statuto.

Credo che sia una bella tappa. In fin dei conti, a questo aveva aspirato la precedente Amministrazione e, guarda caso, non c'erano le condizioni politiche.

Credo che, invece, noi le abbiamo create scommettendo ed impostando con rigore e con continuità un lavoro che ci ha occupato parecchio tempo e che, forse, ha ritardato anche altre leggi. Ma ci ripromettiamo di riprendere questo tempo in fretta e di farlo con uno stile che non è quello del consenso informato, nel senso che prima sentiamo che cosa dobbiamo fare e, dopo, facciamo. Bensì con lo stile di partecipazione che è proprio di forze politiche e persone impegnate nella politica che sono qui perché credono nel senso della democrazia e nel senso della partecipazione alla cosa pubblica per far emergere il bene comune.

Credo che questo ci sia stato nella ricerca di trovare strade che potessero accomunare le nostre visioni che, evidentemente, possono essere diverse, ma devono trovare un qualche coagulo sulle regole comuni.

Credo che questo coagulo ci sia stato, a parte alcune architetture istituzionali. Inoltre, credo che, alla fine di questo percorso, dobbiamo darcene atto reciproco, anche se non lo possiamo fare ufficialmente, perché siamo schiavi di un sistema che, con queste regole, non va bene.

Qui, purtroppo, ha vinto il sistema della contrapposizione, il sistema maggioritario. Dovevamo spogliarci, per un momento, della categoria *amicus hostis* e pensare che, in effetti, si può arrivare a scrivere delle regole comuni.

Non ci siamo riusciti. Compito della maggioranza era portare fino in fondo, comunque, un testo di legge che era nato da un'ampia consultazione. Lo ha fatto ed ha messo fieno in cascina.

Adesso, voi che siete maggioranza nel Paese e sapete molto bene quali sono le migliori nostre sorti, non dovrete fare altro che riportare ai vostri "padroni", quelli che, in alcuni casi, non vi hanno consentito di percorrere insieme con noi una parte di strada, quello che non siete riusciti a portare qui, per migliorare questa legge che, spero, diventerà legge comune, nel rispetto di quello che è stato prodotto fino ad oggi.»

Zvech (*Gruppo Democratici di Sinistra*)

«Signor Presidente, colleghi Consiglieri, non ripercorro la storia di questo nuovo Statuto e gli intrecci che ci sono stati tra esperienze diverse nel sentire la società

regionale, non quella astratta, bensì quella autentica, lì dove si organizza, rappresentando interessi legittimi che, come maggioranza in questa Regione, vogliamo sempre intendere ricondotti all'interesse comune.

Questo è il segno principale di questo Statuto, che ha tanti pregi e del quale tante cose sono state dette. Una non è stata detta e qui la voglio riaffermare. Questo Statuto non è la somma di frammenti identitari portati dalla risacca della storia in questo Consiglio regionale. Questo Statuto non è la mediazione al ribasso di interessi territoriali, etnici, economici.

Questo Statuto non è nemmeno il frutto della rincorsa a memorie contrapposte od ad improbabili reinterpretazioni storiche. Questo è lo Statuto del Friuli Venezia Giulia nel suo insieme, ed è proprio questo il pregio più grande.

È lo Statuto di tutta la Regione, per questo è moderno ed europeo, per questo parla ai cittadini, alle famiglie ed alle imprese, è uno strumento per lo sviluppo.

Ho un solo rammarico: ero convinto che si potesse arrivare ad una forma di consenso più ampio in quest'Aula, considerato che, in questi mesi, ho vissuto, come tutti voi, le vicende alterne della politica, quando si aspettava il segnale verde per proseguire d'intesa con le opposizioni.

Sono tra quelli che hanno accettato di buon grado, per trovare un'intesa più ampia, di spostare l'approvazione di alcuni mesi, sapendo che c'erano gli stessi identici rischi e sapendo che c'erano le stesse insidie per ottenere un voto più ampio. Infatti, la politica non è un fatto localistico che si chiude nei Comuni o nelle Regioni, ha una sua dimensione e una sua dignità di carattere nazionale. Quindi presagire quanto poteva accadere era abbastanza semplice, e puntualmente i colleghi delle opposizioni si sono defilati.

Con un'insidia in più, cari colleghi. Non era scontato che in questo passaggio si mantenesse intatta, come invece è rimasta, la compattezza del centro-sinistra. Perché chi ha governato nella passata legislatura sa quanto sia difficile mantenere l'unità della coalizione su questi provvedimenti, proprio per le diverse sensibilità che si confrontano.

Qualche volta è difficile persino mantenere la compattezza, come si è visto in questi giorni, anche essendo all'opposizione, non trovando la convergenza sui passaggi fondamentali.

Quindi penso che questo di per sé sia un grande risultato, che va ad onore della maturità di questa coalizione che, senza scarponi chiodati e senza violentare nessuno dal punto di vista ideale, ha lavorato per trovare il massimo di unità possibile.

Credo che qualsiasi testo avessimo promosso, non sarebbe diventato lo Statuto di tutta la Regione soltanto perché legato ad un'estensione più o meno ampia di forze politiche che lo sostengono, questo Statuto sarà lo Statuto del Friuli Venezia Giulia nel suo insieme se i cittadini di questa Regione percepiranno che questa è la loro carta dei diritti e delle libertà.

Questo è il punto, so che su questo c'è battaglia politica tra di noi e so che in Parlamento non ci sarà un percorso facile. E come ritenevo impensabile ricevere indicazioni, se non ordini, extra Consiglio regionale, così ritengo che il Parlamento della Repubblica italiana sia sovrano, questo non è mai stato in discussione, però è pure vero che bisognerà tenere conto di quanto questo Consiglio regionale ha prodotto.

Ringrazio il comitato giuridico, la conduzione della Convenzione nella persona del Presidente del Consiglio e di tutti quelli che vi hanno lavorato, al di là delle idee diverse che esprimiamo.

Credo di interpretare il pensiero di tutti nel ringraziare il Presidente Martini per lo spirito leale e di partecipazione con il quale ha condotto il lavoro in Aula, come relatore di maggioranza.

Discutere di cose, tra virgolette, alte, non è perdere tempo. Serve a tutti, non soltanto per conoscerci, ma anche per riconoscerci, e ad ascoltare, che è cosa diversa dal semplice sentire i suoni e le parole.».

Illy (*Presidente della Regione*)

«In conclusione di questi lavori volevo anch'io fare alcune considerazioni, sia sul metodo di lavoro che è stato adottato, che sui contenuti dello Statuto che ci accingiamo a votare.

Anch'io nutro sentimenti contrastanti: da un lato, la soddisfazione per un lavoro importante che è stato portato quasi a termine con una maggioranza coesa, direi proprio compatta; dall'altro, l'amarezza per non aver coinvolto in maniera sufficiente, ma, forse, per loro volontà, la componente di opposizione.

L'atteggiamento della maggioranza è stato di generosa disponibilità. Ricordo l'apertura immediata e totale sulla proposta di legge per l'istituzione della Convenzione che è stata approvata all'unanimità. Ricordo la disponibilità a condividere le scelte per quanto riguarda il comitato giuridico. Anche questo votato quasi all'unanimità dal comitato di Presidenza.

Ancora, l'apertura per quanto riguarda le audizioni, a decine, che sono state realizzate nell'ambito della Convenzione. Gli emendamenti approvati già in Commissione: quelli non li ha contati nessuno, ma so che sono stati decine gli emendamenti proposti dall'opposizione che la maggioranza, in Commissione, ha accettato.

Infine, quelli che sono stati approvati in Aula, che sono diciassette su cinquantadue. Quindi, un terzo degli emendamenti approvati la settimana passata ed oggi, sono stati proposti da consiglieri di opposizione. Se questi sono pochi, consigliere Molinaro, mi dica lei quanti sarebbero tanti. La maggioranza, forse?

Mi sembra che questa sia veramente una disponibilità ampia che non è stata ripagata con altrettanta disponibilità da parte dell'opposizione che, anzi, ne ha approfittato. Ricordo la questione dei tempi concordati con votazioni unanimi e, poi, direi con pretesti, anche scarsamente motivati, rinviati a tempi successivi. Lo Statuto doveva essere approvato nella prima settimana di dicembre e non vi è stata nessuna valida ragione per non farlo. Eppure, la maggioranza è stata disponibile a dedicare altro tempo e, quindi, a rinunciare ad approvare altri provvedimenti.

Anche la posizione dei parlamentari, mi riferisco a quelli di centro-destra, non è stata una posizione costruttiva. Ricordo che ancora l'estate scorsa, quindi, a quasi due anni dalla fine della legislatura, ci hanno spiegato che, ormai, eravamo fuori tempo massimo per riuscire ad approvare il nostro Statuto con legge costituzionale, quand'anche l'avessimo approvato entro dicembre.

Avendo fatto il parlamentare ed avendo anche approvato alcuni provvedimenti costituzionali, sapevo e so benissimo che ciò era totalmente falso. Forse, oggi, quei tempi sono scaduti, ma non è neanche detto.

Se ci fosse stata la volontà e la compattezza da parte dell'opposizione, ci sarebbe stata, o c'è ancora, la possibilità di approvare lo Statuto durante questa legislatura.

La risposta delle opposizioni è stata, oltre che di approfittare della generosità della maggioranza, direi di una chiusura preconcepita, che non è emersa in un medesimo tempo. Per taluni è stato evidente fin dall'inizio; per alcuni è emersa nel durante. Direi, per l'ultima forza politica, quella rappresentata dal consigliere Molinaro, è emersa soltanto nella giornata odierna o, forse, già giovedì della settimana passata.

Ho parlato apposta di risposte delle opposizioni, usando il plurale, perché qui non abbiamo avuto un'opposizione: abbiamo avuto diversi gruppi di opposizione che hanno presentato ciascuno i propri emendamenti e, possibilmente, li hanno votati in maniera selettiva, cioè spesso soltanto quelli propri.

Evidentemente, non è questa solo la posizione del centro-destra nel Friuli Venezia Giulia, perché vi ricordo, pur occupando una posizione diversa nel Veneto, il centro-destra non è stato in grado, dopo mi sembra quasi due anni di discussione in Consiglio regionale, di approvare il proprio Statuto.

Quindi, evidentemente, questo è il sintomo di divisioni profonde della coalizione del centro-destra nel nostro Paese. E, probabilmente, quando i parlamentari di centro-destra nella nostra Regione ci spiegavano che non era possibile approvare, durante questa legislatura, lo Statuto in Parlamento, volevano semplicemente dirci che non c'erano le condizioni politiche di unitarietà all'interno della coalizione, per poterlo approvare.

Auspico che, quanto meno i Consiglieri regionali, in un moto di orgoglio, si volessero affrancare da questa posizione ed assumerne una difforme da quella dei parlamentari, discutendo in maniera aperta, ma sinceramente aperta, approfittando della generosa disponibilità della maggioranza, sullo Statuto.

Così non è stato ed è questo che mi porta ad un sentimento di amarezza.

La conclusione che verrebbe da trarre è che il centro-destra o non sia in grado, oppure, addirittura, non voglia un nuovo Statuto per la nostra Regione, così come non lo vuole nemmeno per la Regione Veneto.

Comunque, ritengo che abbiamo fatto bene, da un lato, ad essere aperti e disponibili e, dall'altro, fermi nell'arrivare all'approvazione del nuovo Statuto. Lo dovevamo ai cittadini elettori che ci hanno dato la loro preferenza.

Consegneremo, poi, lo Statuto con un ultimo atto di speranza, ai parlamentari di questa Regione, affinché verifichino, se ritengono di approvarlo durante questa legislatura; altrimenti avverrà durante la prossima. Non è detto che ci sia ancora questa maggioranza in Regione quando, eventualmente, la prossima legislatura, il prossimo Parlamento deciderà di approvare lo Statuto.

Però, l'atteggiamento di apertura della maggioranza è rimasto anche quando è stato chiaro che l'opposizione si era dissociata da questo provvedimento.

Sono felice che sia stato così, perché, ripeto, non sappiamo né quando, né con quale maggioranza il Parlamento approverà questo Statuto, nemmeno con quale Costituzione in vigore, perché potrebbe essere quella che prevede l'intesa con il Consiglio regionale, quello che è previsto dalla modifica costituzionale approvata qualche mese fa; così come può essere di no, perché anche lì pare che i tempi siano scaduti.

Sui contenuti credo che lo Statuto che ci accingiamo a votare sia completo, sia coerente, sia intrinsecamente, quindi, al suo interno, più che coerente con la Costituzione, soprattutto con i principi fondamentali della Costituzione, che dobbiamo, comunque, rispettare.

Sia uno Statuto sufficientemente innovativo; uno Statuto fatto su misura per il Friuli Venezia Giulia. Non potete prenderlo e portarlo nelle Marche, piuttosto che in Calabria: è fatto per i cittadini del Friuli Venezia Giulia.

È uno Statuto equilibrato. Sono stati smussati alcuni spigoli eccessivi od alcuni tentativi di introdurre misure che non sarebbero state equilibrate. Certamente, è lo Statuto di tutti i cittadini.

Anch'io concludo con alcuni ringraziamenti al Presidente Tesini, perché si è moltissimo impegnato, speso e so che, in certi momenti, ha sofferto per come le cose sono andate a proposito dell'iter che ci ha portato oggi a votare lo Statuto.

Un ringraziamento ai consiglieri, tutti, anche quelli dell'opposizione, perché hanno, comunque, dato un contributo in termini di miglioramento. Altrimenti non avremmo approvato quei diciassette emendamenti. Quindi, grazie anche del loro contributo.

Grazie agli uffici, rappresentati qui da diversi dirigenti e funzionari e pure a quelli che, nelle retrovie, hanno lavorato per molti mesi insieme ai componenti del Comitato giuridico che anche qui voglio ringraziare nella persona del prof. Coen.

Infine, un grazie ai relatori, di nuovo a tutti i relatori, ma con un grazie particolare a Toni Martini, che è stato relatore di maggioranza intelligente, paziente, che ci ha messo non solo il cervello, ma anche il cuore. Grazie, Toni.»

- 000 -

La proposta di nuovo Statuto è stata approvata a maggioranza per appello nominale, riportando trentatré voti a favore e tredici contrari, nessun astenuto. I voti a favore sono stati di Intesa Democratica, i voti contrari della Casa delle Libertà ai quali si sono aggiunti il voto del consigliere De Gioia (Gruppo Intesa per la Regione - Autonomisti Socialisti) e quello del consigliere Salvador (Gruppo Misto).

I contenuti del nuovo Statuto

Esaurito l'aspetto procedurale conviene tratteggiare, sia pure per sommi capi, i contenuti più significativi della proposta di nuovo Statuto.

La struttura e la sistematica

Nell'elaborazione della proposta di legge costituzionale da trasmettere al Parlamento, il Consiglio regionale, facendo proprie le indicazioni della Convenzione,

ha optato per una riscrittura integrale del nuovo Statuto, preferita ad una pluralità di modifiche parziali da apportarsi con la tecnica della novellazione.

Sono stati infatti considerati prevalenti i vantaggi di tale tecnica legislativa: essa offre l'opportunità di darsi uno Statuto organico, completo e coerente dal punto di vista tecnico-giuridico, al passo con l'evoluzione dell'ordinamento italiano ed europeo e con le più recenti riforme costituzionali, che hanno determinato l'abrogazione, espressa o tacita, di gran parte dello Statuto del 1963.

Il nuovo Statuto proposto si compone di un Preambolo e di 83 articoli ripartiti in 11 Titoli, a fronte dei 70 articoli suddivisi in 8 Titoli dello Statuto vigente.

A differenza dell'attuale Statuto, quello proposto dedica uno dei titoli iniziali all'enunciazione dei principi fondamentali, evocativi in larga parte delle particolari condizioni di specialità del Friuli Venezia Giulia, e affronta tematiche, come i rapporti con l'Unione europea, il potere estero della Regione e la disciplina organica delle fonti, che la Carta statutaria del 1963 non considerava.

La sistematica del nuovo Statuto si snoda nelle seguenti partizioni:

- il preambolo;
- il titolo I, recante gli elementi costitutivi del Friuli Venezia Giulia;
- il titolo II, contenente i principi fondamentali;
- il titolo III, che disciplina i rapporti con l'Unione europea e l'esercizio del potere estero;
- il titolo IV, che riguarda il sistema delle autonomie locali
- il titolo V, concernente gli organi della Regione e la forma di governo;
- il titolo VI, che contiene la disciplina delle fonti regionali;
- il titolo VII, che definisce gli ambiti della potestà legislativa e regolamentare della Regione;
- il titolo VIII, che detta taluni principi relativi all'attività e all'organizzazione dell'Amministrazione regionale;
- il titolo IX, riguardante le finanze, il demanio e patrimonio della Regione;

- il titolo X, che disciplina i rapporti della Regione con lo Stato e con le altre Regioni;
- infine il titolo XI, che reca le norme finali e transitorie.

Il preambolo, gli elementi costitutivi del Friuli Venezia Giulia e i principi fondamentali

Il Consiglio regionale, seguendo l'esempio di molte carte costituzionali e statutarie, ha voluto premettere all'articolato del nuovo Statuto un "preambolo", che racchiude e sintetizza in poche ma significative frasi, i caratteri identitari e le peculiarità del nuovo Friuli Venezia Giulia, "divenuto, da terra di confine, luogo di incontro e di scambio, spazio aperto all'Europa di oggi e di domani".

Il titolo I definisce gli elementi costitutivi del Friuli Venezia Giulia, che, in esordio dello Statuto, assume una denominazione quadrilingue: alla denominazione in lingua italiana, di cui all'articolo 116 della Costituzione, vengono aggiunte quelle in lingua friulana, slovena e tedesca, che si ritrovano anche nell'intitolazione, a testimoniare il carattere plurilinguistico di questo territorio.

L'articolo 1 introduce il concetto di "Regione-sistema", cui allude l'espressione "Friuli Venezia Giulia", con un'articolazione interna su tre livelli di governo obbligatori (Comuni, Province e Regione autonoma), con il compito di perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del sistema "Friuli Venezia Giulia" e la valorizzazione delle peculiarità storiche e linguistiche delle sue componenti.

Un sistema fondato sul principio di sussidiarietà, nella duplice accezione verticale (o istituzionale) e orizzontale (o sociale), visto dunque non come un soggetto unico (la Regione come ente) ma come una realtà più vasta (la Regione come sistema) in cui interagiscono vari soggetti istituzionali e non, nell'ambito di un pluralismo coerente, responsabile e collaborativo.

L'articolo 2 definisce il territorio regionale, come comprensivo dei territori delle attuali province, consentendone peraltro la modifica con legge ordinaria dello Stato secondo il procedimento disegnato dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione. Si individua poi la città di Trieste come capoluogo della Regione. Inoltre si affida alla legge regionale, da approvarsi previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, il

compito di disciplinare “forme particolari di autonomia e coordinamento per gli enti locali territoriali”, coerentemente alla struttura policentrica caratterizzante il Friuli Venezia Giulia.

L'articolo 3 riguarda i segni distintivi della Regione e dei gruppi linguistici del Friuli Venezia Giulia: accanto allo stemma e al gonfalone, viene prevista la bandiera regionale, rinviando alla legge regionale la possibilità di disciplinare l'uso pubblico delle bandiere tradizionali dei gruppi linguistici.

Il titolo II, relativo ai principi fondamentali, costituisce, come accennato, una novità rispetto allo Statuto vigente.

L'articolo 4 apre il catalogo dei principi assegnando alla Regione, alle Province e ai Comuni il compito fondamentale di rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza nel godimento dei diritti. L'accento sul principio personalistico e su quello di uguaglianza vuole significare come il sistema pubblico regionale metta al centro della sua azione la persona, senza alcuna discriminazione, come soggetto attivo di diritti e fine ultimo delle politiche pubbliche.

Una particolare sottolineatura viene data al compito di promozione delle pari opportunità tra uomo e donna e al perseguimento dell'obiettivo della pari rappresentanza dei generi.

Vengono affidati poi al Friuli Venezia Giulia, anche in relazione alla sua collocazione geopolitica, gli obiettivi del perseguimento di una politica di pace e dialogo tra i popoli, della promozione della cooperazione internazionale, ribadendo il ripudio della guerra nei termini affermati dalla Carta costituzionale e il sostegno ai processi di moratoria delle armi di distruzione di massa.

Vengono quindi affermati i principi di accoglienza e di integrazione degli stranieri residenti nel territorio del Friuli Venezia Giulia e qui regolarmente soggiornanti.

Con l'articolo 5 viene assegnato alla Regione il compito di riconoscere e tutelare i diritti di quanti appartengono alla minoranza nazionale slovena, superando la stringata formulazione dell'articolo 3 dello Statuto vigente con la previsione di una tutela diretta ed esplicita. Con lo stesso articolo, viene assunta a compito inderogabile della Regione

la promozione delle lingue friulana, slovena e tedesca, lingue regionali o minoritarie storicamente presenti nel territorio regionale (art. 5, commi 3 e 4). Specifica menzione viene fatta poi per i corregionali all'estero e gli italiani autoctoni residenti nelle repubbliche di Slovenia e Croazia (art. 5, commi 4 e 5).

Segue un gruppo di articoli (art. 6, 7 e 8) dedicati alla tutela delle tradizioni storiche e culturali, della montagna, dell'ambiente e della natura: principi di valenza generale, ma riguardati anche per le specificità che sono proprie del Friuli Venezia Giulia, una terra che compendia un variegato patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico: una particolare evidenza si è voluta dare alla tradizione delle genti di origine istriana, fiumana e dalmata, presenti in queste terre, nonché al territorio montano che viene espressamente assunto come oggetto di tutela, valorizzazione e sviluppo sociale ed economico.

Gli articoli 9 e 10 sono dedicati alla tutela dei diritti sociali: la salute, la sicurezza sul lavoro, la dignità del lavoratore, la protezione sociale, la tutela dell'infanzia e la promozione delle giovani generazioni, il diritto a condizioni di vita indipendente e di cittadinanza attiva assicurato a tutti ed in particolare a chi si trovi in condizioni di diversa abilità. Lo Statuto impegna dunque tutto il Friuli Venezia Giulia ad assicurare il carattere universalistico delle garanzie sociali, come conquista irrinunciabile di un sistema fondato sul principio solidaristico (accanto a quello personalistico): un sistema che, nell'attuazione di tali principi, non esclude, ma anzi favorisce, anche con misure fiscali, il ruolo dei soggetti privati (le singole persone, le famiglie, le formazioni sociali, con particolare riferimento all'associazionismo e al volontariato) laddove questo ruolo può efficacemente affiancare quello pubblico sulla base del principio della sussidiarietà sociale.

I rapporti con l'Unione europea e il potere estero

Un'altra novità di questa proposta riguarda i rapporti con l'Unione Europea e il potere estero della Regione, disciplinati nel titolo III. Le norme ivi contenute si pongono su un versante molto avanzato, in linea con la vocazione internazionale propria di una Regione come il Friuli Venezia Giulia.

Il titolo III si riparte in due capi: il primo dedicato ai rapporti con l'Unione Europea, il secondo al "potere estero" e quindi ai rapporti con altri Stati e con enti territoriali interni ad altri Stati.

La disciplina dei rapporti con la UE si articola in tre punti.

Il primo punto concerne la "fase ascendente" delle politiche comunitarie e reca le norme che assicurano la partecipazione della Regione ai processi decisionali delle istituzioni europee (articolo 15): affermato il principio in base al quale la Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa o che interessano specificamente il suo territorio, si rinvia ad appositi decreti legislativi di attuazione la disciplina delle relative modalità (che potranno quindi valorizzare le condizioni di speciale autonomia rispetto alle procedure ordinarie previste dalla legge statale di cui all'art. 117, V comma, cost.). Viene invece rinviata alla legge statutaria la disciplina delle procedure interne alla Regione, che dovranno, fra l'altro, consentire all'Assemblea legislativa regionale di esercitare un adeguato ruolo di indirizzo. Rilievo fondamentale ha la norma che attribuisce una particolare posizione al Presidente della Regione nelle decisioni comunitarie che abbiano una "incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale": in tali casi il Capo dell'Esecutivo regionale assume rango ministeriale nella delegazione governativa che partecipa al Consiglio dei Ministri della UE (in relazione all'art. 203 del trattato istitutivo della Comunità europea) secondo cui "Il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro") e prende parte alle riunioni del Consiglio dei Ministri della Repubblica in cui si decide la posizione dell'Italia.

Il secondo punto concerne la "fase discendente" delle politiche comunitarie: si riserva alla Regione, analogamente a quanto prevede l'articolo 117, V comma, cost., l'attuazione degli atti della UE nelle materie di competenza regionale.

Il terzo punto riguarda il contenzioso con le istituzioni europee: l'art. 17 della proposta riconosce alla Regione il potere di richiedere allo Stato la tutela giurisdizionale delle proprie prerogative nei confronti degli atti comunitari dinanzi agli organi di giustizia europea.

Il potere estero della Regione ricalca in larga parte le nuove disposizioni costituzionali, rafforzando tuttavia alcuni aspetti che connotano il particolare ruolo di questa Regione nei rapporti di cooperazione internazionale, consentendole anche di promuovere la costituzione di organismi di rilievo internazionale. Si affida poi alla Regione un ruolo di promozione, ausilio e sostegno alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale svolta dagli enti locali o dalle espressioni della comunità locale.

Il sistema delle Autonomie locali

Il titolo IV affronta il tema cruciale del ruolo delle Autonomie locali nell'ambito di quello che si è chiamato sistema-Regione: riconoscendo da un lato la piena autonomia normativa e finanziaria dei singoli enti locali, dall'altro la loro partecipazione attiva ai processi decisionali, soprattutto attraverso il nuovo organo di rappresentanza mutuato dalle recenti innovazioni costituzionali: il Consiglio delle Autonomie locali.

Sotto questo secondo aspetto, si prevede la necessità di acquisire l'intesa di tale organo prima di emanare le leggi regionali che incidono significativamente sul sistema delle autonomie locali: la legislazione elettorale e quella recante i principi fondamentali comuni in materia di ordinamento (art. 20, comma 2); la legislazione disciplinante le forme particolari di autonomia e di coordinamento di Province e Comuni (art. 2, comma 4); quella recante il conferimento di funzioni agli enti locali (art. 23); quella disciplinante il potere sostitutivo della Regione (art. 24, comma 2); quella infine che definisce i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse finanziarie (art. 25, comma 3).

Le forme procedurali e gli effetti dell'intesa, ovvero del mancato raggiungimento della medesima, saranno disciplinati dalla legge statutaria.

La proposta statutaria reca anche una disciplina dei rapporti tra fonti regolamentari locali e fonti statali e regionali (art. 20, commi 4-6), che attribuisce una preferenza per le fonti locali in materia di organizzazione e svolgimento delle funzioni di competenza locale.

L'articolo 21 contiene una disciplina, largamente ispirata a quella costituzionale, per l'istituzione e la modifica degli enti locali: si consente l'istituzione nel territorio regionale di Città metropolitane, quali enti destinati ad assumere competenze e funzioni di Comuni e Province, nonché di Comunità montane, per le finalità di tutela e valorizzazione del territorio montano. Si affida poi alla Regione il compito di favorire ogni forma di aggregazione tra Province e Comuni, in particolare promuovendo le forme associative tra Comuni minori.

Per la prima volta è stabilito un adeguato riconoscimento dell'autonomia finanziaria degli enti locali cui viene attribuita certezza di risorse attraverso l'attribuzione, senza vincoli di destinazione, di quote delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali, fissate su base pluriennale. Nella ripartizione delle risorse viene introdotto un principio di federalismo fiscale "interno", temperato da un fondo perequativo a favore dei territori con minori capacità fiscali.

Gli organi della Regione e la forma di governo

In linea di continuità con la recente riforma costituzionale del 2001 si è mantenuta l'impostazione di un'ampia decostituzionalizzazione della forma di governo, limitando le disposizioni statutarie ad alcuni principi e norme fondamentali da attuarsi con legge statutaria.

Gli organi regionali fondamentali sono l'Assemblea legislativa regionale, che è l'organo rappresentativo della comunità regionale, con funzioni legislative, di indirizzo e controllo politico; il Presidente della Regione, che attua gli indirizzi di politica regionale ed è membro dell'Assemblea legislativa; la Giunta, composta dal Presidente e dagli Assessori.

Mentre le modalità di elezione del Presidente e quelle di formazione della Giunta sono interamente demandate alla legge statutaria (stabilendo solo il divieto di un terzo mandato per il Presidente), lo Statuto fissa alcuni criteri sul sistema elettorale dell'Assemblea: il suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto, la durata quinquennale della legislatura, salvi i casi di scioglimento anticipato previsti dallo Statuto (vedi art. 44, comma 2, e 45, comma 1); il numero dei consiglieri fissato in 60, almeno uno dei quali dovrà appartenere alla minoranza slovena; la necessaria

ripartizione del territorio regionale in più circoscrizioni per assicurare il radicamento territoriale della rappresentanza politica; il principio della parità di genere.

Con riferimento alle prerogative dell'Assemblea legislativa e dei suoi membri, oltre a confermare i principi statutari vigenti, si afferma l'autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile dell'organo legislativo, alla quale si accompagna, con carattere di assoluta novità nel panorama regionalistico italiano, la capacità processuale davanti a ogni giurisdizione per la tutela giurisdizionale della propria autonomia.

Il nuovo Statuto, riconoscendo una prassi già in atto, consente ai consiglieri appartenenti ad uno dei gruppi linguistici della Regione di prestare giuramento anche nella propria lingua.

Assume poi rilievo costituzionale il riconoscimento dei diritti dell'opposizione e delle altre minoranze consiliari (Statuto dell'opposizione), il cui contenuto dovrà essere concretamente disciplinato dal regolamento dell'Assemblea, in attuazione delle norme dettate dalla legge statutaria. Un altro elemento che rafforza le garanzie per l'opposizione e le minoranze è l'elevato *quorum* (due terzi dei componenti) per approvare il regolamento dell'Assemblea e per eleggerne il Presidente.

Le fonti regionali, la potestà legislativa e regolamentare, le funzioni amministrative

I titoli VI e VII disciplinano la produzione del diritto regionale, recando una organica disciplina delle fonti del diritto regionale e individuando le materie e i settori entro i quali la Regione potrà esplicare le proprie potestà normative.

Il titolo VI sulle fonti regionali costituisce una novità di rilievo rispetto allo Statuto vigente, raccogliendo in maniera organica i principi e le norme relative ai procedimenti di formazione dei vari tipi di fonte e alla qualità delle fonti normative.

La disciplina della formazione delle leggi di revisione statutaria e delle leggi statutarie regionali è interamente contenuta nello Statuto (introducendo il principio dell'intesa tra l'Assemblea regionale e le Camere per quanto concerne le modifiche statutarie, in coerenza con le innovazioni recate all'art. 116 Cost. dalla riforma in corso di esame parlamentare); per contro la disciplina procedimentale delle altre fonti (leggi regionali, testi unici regionali, referendum regionali, regolamenti regionali) viene in larga parte demandata alla legge statutaria.

Il Titolo VII riscrive completamente le competenze legislative della Regione, seguendo il criterio della legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha elencato tassativamente le materie di competenza esclusiva statale e quelle di legislazione concorrente. Fermo restando il carattere residuale delle competenze legislative regionali esclusive, si è però voluto, diversamente dalla Carta costituzionale, inserire anche un elenco di materie di competenza esclusiva regionale, per garantire una maggior certezza nella definizione della linea di demarcazione tra competenze statali e regionali.

Il novero delle competenze, esclusive e concorrenti, attribuite alla Regione consolida tutti i maggiori spazi di autonomia già previsti dallo Statuto vigente e dal nuovo titolo V – Parte II della Costituzione, recependo anche le ulteriori innovazioni della riforma costituzionale *in itinere*.

Ma la proposta si spinge oltre, individuando nuove competenze, legate anche alle condizioni di specialità del Friuli Venezia Giulia: si segnalano, sotto questo profilo, l'attribuzione di competenze esclusive in materia di tutela, valorizzazione e insegnamento delle lingue regionali e minoritarie e di uso delle denominazioni plurilingui; di organizzazione e gestione dei porti e degli aeroporti; di infrastrutture portuali, aeroportuali e di trasporto e navigazione; di demanio idrico, di comunicazione di interesse regionale; la competenza concorrente in materia di cooperazione internazionale; una serie di competenze "aggiuntive", in materia di immigrazione, istruzione, ambiente ed ecosistema, beni culturali, economia, che, fatte salve le competenze esclusive dello Stato, consentono alla Regione il perseguimento di obiettivi sociali, ambientali, culturali e di competitività economica, in stretta correlazione con le specificità della propria autonomia.

Si segnala infine la norma di chiusura dell'elenco delle competenze regionali che prevede la possibilità di negoziare con lo Stato nuove competenze attraverso i decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

Carattere innovativo per l'ordinamento del Friuli Venezia Giulia ha l'articolo 60, che, ad imitazione del modello del Trentino Alto Adige, regola la successione delle leggi statali e regionali nelle materie concorrenti, precludendo l'effetto abrogativo nei confronti delle leggi regionali ad opera dei principi della legislazione statale sopravvenuta, salvo l'obbligo di adeguamento.

Notevole rilievo assume poi l'articolo 61 che disciplina il conferimento delle funzioni amministrative: vengono ribaditi i principi costituzionali di cui all'art. 118, (sussidiarietà, anche in senso sociale, adeguatezza, e differenziazione), ma viene sancito pure il principio dell'intesa e della copertura finanziaria degli oneri in caso di decentramento da parte dello Stato di funzioni amministrative nelle materie di propria competenza.

L'Amministrazione regionale, le finanze regionali, i beni della Regione. I rapporti con lo Stato e le altre Regioni

I titoli VIII e IX riformulano ed aggiornano i principi relativi all'Amministrazione regionale, alla autonomia finanziaria e ai beni della Regione.

Carattere di novità assumono i principi relativi all'Amministrazione regionale, che nello Statuto vigente è considerata solo con riguardo ai controlli preventivi di legittimità. La proposta in esame invece codifica a livello costituzionale i principi, in gran parte già acquisiti nell'ordinamento, concernenti l'imparzialità, l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la trasparenza dell'attività amministrativa; la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione. Per quanto concerne in particolare la partecipazione vengono già individuati nello Statuto alcuni strumenti operativi (le consultazioni di rappresentanze istituzionali e sociali promosse dal Presidente della Regione; l'istruttoria pubblica nei procedimenti di formazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale) e istituzionali (il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali).

Quanto alla tematica dei controlli, superata la concezione formalistica che improntava la norma del 1963, il nuovo Statuto trae spunto dalle più recenti innovazioni ordinamentali, affidando alla Corte dei Conti il controllo sulla gestione dell'Amministrazione regionale e di quelle locali da disciplinare con decreti di attuazione statutaria. Viene invece riservato alla legge regionale il compito di determinare strumenti per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale. In questo ambito viene riconosciuto il ruolo dell'Assemblea legislativa regionale, come sede del controllo e valutazione delle politiche regionali, nonché quello della Corte dei Conti, quale organo indipendente con funzioni anche di ausilio dell'Assemblea regionale.

Il tema dell'autonomia finanziaria viene trattato dall'articolo 70.

Affermato il principio dell'autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, viene stabilito il carattere pattizio della disciplina in tale materia, con riguardo sia alle modalità di regolamentazione, che dovranno essere stabilite con decreti di attuazione statutaria, sia al regime delle compartecipazioni fissate in Statuto con norme dispositive, modificabili con legge statale previa intesa con la Regione da esprimersi in sede di Commissione paritetica (vedi art. 48, comma 7).

Una novità di grande rilievo è data dai commi 8 e 9 dell'articolo in esame.

Da un lato si garantisce la possibilità per la Regione di fare una propria politica fiscale, modificando con legge, nei casi e nei modi previsti dai decreti di attuazione statutaria, gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione il cui gettito le sia devoluto in tutto o in parte, lasciando invariati i proventi spettanti allo Stato. Si tratta di una potestà di regolazione regionale del gettito fiscale relativamente alla quota di compartecipazione di spettanza regionale che avrebbe il pregio di rafforzare e rendere più trasparente il legame tra responsabilità del prelievo fiscale e politiche di spesa, introducendo incentivi all'efficienza ed economicità della spesa regionale. Inoltre questa potestà di regolazione fiscale, al pari della competenza in materia economica, verrebbe a costituire una leva fondamentale per reggere la competizione con i paesi confinanti e ristabilire condizioni concorrenziali in termini di carico fiscale gravante sulle imprese operanti in questa Regione.

Dall'altro lato, con norma speculare a quella appena descritta, si prevedono misure di salvaguardia, da individuarsi con decreti di attuazione statutaria, dell'ammontare delle quote spettanti alla Regione, nel caso di analoghe manovre statali di politica fiscale.

La proposta di Statuto contiene poi l'individuazione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili della Regione: l'elencazione dei beni appartenenti al demanio regionale, non contenuta nel vigente Statuto, tende ad ascrivere alla Regione potenzialmente tutti i beni demaniali e patrimoniali dello Stato che si trovano nella Regione ad esclusione di quelli destinati alla difesa militare e ad altre funzioni essenziali dello Stato, seguendo un principio di parallelismo tra la titolarità del bene e quella delle competenze.

Il titolo X disciplina in maniera organica i rapporti della Regione con lo Stato e le altre Regioni, ispirandosi ai principi della equiordinazione e della leale collaborazione. All'interno di tale titolo si segnala in particolare la nuova configurazione della Commissione paritetica con poteri accresciuti sino al punto da fungere da vero snodo dei rapporti bilaterali Stato-Regione. Essa assume un ruolo centrale anche nel procedimento di formazione dei decreti legislativi di attuazione statutaria, che sono adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta tra Stato e Regione in seno alla Commissione in esame.

Altre disposizioni di carattere innovativo sono: il rafforzamento del ruolo del Presidente della Regione in seno al Consiglio dei Ministri, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione; il riconoscimento del ruolo di indirizzo dell'Assemblea regionale nei processi di decisione in esame; infine la necessità di raggiungere l'intesa con la Regione nelle nomine dei titolari di organi periferici dello Stato nei casi e con le modalità stabilite da decreti di attuazione statutaria.

Tra le norme finali e transitorie, si segnala la soppressione del Commissario del Governo e il trasferimento delle sue funzioni al Prefetto di Trieste, secondo modalità stabilite con decreti di attuazione statutaria; la previsione di un riordino degli enti regionali al fine di un trasferimento delle loro funzioni agli enti locali; la redazione dello Statuto, oltre che nella versione in lingua italiana, l'unica che riveste carattere ufficiale, anche nelle lingue friulana, slovena e tedesca.

- 000 -

Considerate quindi le attese della comunità regionale in ordine all'approvazione del nuovo Statuto speciale di autonomia al passo con i tempi, si confida in una sollecita e favorevole approvazione.

PREAMBOLO

IL FRIULI VENEZIA GIULIA,

MEMORE delle proprie origini che, nel segno di Aquileia, indicarono nell'unione di popoli e territori diversi il suo particolare cammino;

FORTE della consolidata esperienza democratica che, onorando l'autonomia speciale concessa, gli ha consentito di superare l'emarginazione sociale, le grandi migrazioni e gli eventi sismici;

AFFERMA la propria identità e il solenne impegno a valorizzare le diverse culture e lingue del proprio territorio che gli conferiscono peculiarità e ricchezza;

DIVENUTO da terra di confine luogo di incontro e di scambio, spazio aperto all'Europa di oggi e di domani e passaggio verso l'area mediterranea, riafferma la volontà di perseguire, in armonia con i principi della Costituzione europea e della Costituzione della Repubblica italiana, il dialogo e la collaborazione con gli Stati e le Regioni contermini, con le comunità di corregionali all'estero e con le minoranze presenti in Regione, nel segno della pace, della reciproca tolleranza e della convivenza;

ADEGUA, all'indomani di una tappa storica nell'irreversibile percorso di unificazione europea, con il nuovo Statuto di autonomia speciale il proprio assetto istituzionale alle mutate condizioni sociali, politiche ed economiche nazionali e internazionali, al termine di un ampio coinvolgimento nel dibattito dei soggetti rappresentativi della comunità regionale.

TITOLO I

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1.

(Il Friuli Venezia Giulia).

1. Il Friuli Venezia Giulia - Friûl Vignesie Julie - Furlanija Julijska Krajina - Friaul Julisch Venetien è Regione autonoma, retta da Statuto speciale, nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana e nell'ambito dell'Unione europea; esercita i propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal presente Statuto e nel rispetto dell'ordinamento comunitario.

2. Il Friuli Venezia Giulia si ispira ai principi di sussidiarietà istituzionale e sociale ed è ordinato in Comuni, Province e Regione autonoma quali espressione del suo policentrismo.

3. È compito dei Comuni, delle Province e della Regione autonoma perseguire la coesione politica, sociale, economica e territoriale del Friuli Venezia Giulia, rispettando e valorizzando le peculiarità storiche, culturali e linguistiche proprie del Friuli, della Venezia Giulia e comunque di tutti i territori compresi nelle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

ART. 2.

(Territorio regionale).

1. Il Friuli Venezia Giulia comprende i territori delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine.

2. I confini della Regione possono essere modificati ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.

3. La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

4. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina forme particolari di autonomia amministrativa e di coordinamento per gli enti locali territoriali.

ART. 3.

(Bandiera, stemma e gonfalone).

1. Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha una propria bandiera, un gonfalone e uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale.

2. La Regione, con propria legge, può altresì disciplinare l'uso pubblico delle bandiere tradizionali dei gruppi linguistici storici del Friuli Venezia Giulia.

TITOLO II

PRINCÌPI FONDAMENTALI

ART. 4.

(Parità, pluralismo, pace, accoglienza e integrazione).

1. È compito della Regione, delle Province e dei Comuni rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che impedisca il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza nel godimento dei diritti.

2. Il Friuli Venezia Giulia promuove il diritto alle pari opportunità fra uomo e donna in ogni campo della vita sociale, economica e politica e in particolare nell'accesso, a tutti i livelli, alle cariche elettive e di nomina pubblica.

3. Il Friuli Venezia Giulia, perseguendo l'obiettivo della pari rappresentanza dei generi, promuove l'iniziativa di proprie leggi, volte a garantire condizioni di miglior equilibrio tra uomo e donna e informate ai principi e alle disposizioni della normativa statale e comunitaria più favorevoli in materia.

4. Il Friuli Venezia Giulia persegue una politica di pace e di dialogo con tutti i popoli; promuove la cooperazione internazionale; ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; sostiene i processi di moratoria delle armi di distruzione di massa.

5. Il Friuli Venezia Giulia ispira la propria azione ai principi di accoglienza e di integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti che risiedono nel suo territorio.

ART. 5.

(Minoranze, lingue regionali o minoritarie e corregionali all'estero).

1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza la diversità linguistica come patrimonio comune di tutti i suoi cittadini.

2. La Regione riconosce e tutela con propri atti i diritti di quanti appartengono alla minoranza nazionale slovena e promuove altresì la lingua friulana, la lingua slovena e la lingua tedesca.

3. La Regione provvede con specifiche norme a promuovere l'uso delle lingue di cui al comma 2 nei vari contesti sociali e a valorizzare le culture delle minoranze storiche.

4. La Regione promuove iniziative a favore degli italiani residenti nelle Repubbliche di Slovenia e Croazia; può estendere loro i benefici previsti dalla propria legislazione nel rispetto degli accordi internazionali.

5. La Regione riconosce i corregionali all'estero quale componente fondamentale del Friuli Venezia Giulia, promuove iniziative volte al mantenimento e allo svi-

luppo dei legami culturali, sociali ed economici con la terra d'origine, favorisce la loro partecipazione attiva alla vita della comunità regionale e agevola il loro eventuale rientro. A tal fine la legge regionale istituisce e disciplina un organo di rappresentanza dei corregionali all' estero.

ART. 6.

(Tutela delle tradizioni storiche e culturali).

1. Il Friuli Venezia Giulia promuove e tutela il patrimonio storico e culturale delle comunità presenti nel territorio regionale, ivi comprese quelle di origine istriana, fiumana e dalmata.

ART. 7.

(Tutela e valorizzazione della montagna).

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela e valorizza il territorio montano quale patrimonio della comunità regionale, perseguendo e sostenendo, in particolare, lo sviluppo economico e sociale di tali aree.

ART. 8.

(Tutela dell'ambiente e della natura).

1. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'ambiente quale bene comune, preserva la biodiversità e persegue il miglioramento del patrimonio naturale e ambientale anche a favore delle generazioni future.

2. Il Friuli Venezia Giulia cura e valorizza l'elevata naturalità dell'ambiente montano.

3. Il Friuli Venezia Giulia promuove la cultura del rispetto per gli animali.

ART. 9.

(Diritti e universalità delle garanzie sociali).

1. Il Friuli Venezia Giulia assicura a tutti il diritto alla salute, alla sicurezza sul lavoro, alla dignità del lavoratore e alla protezione sociale.

2. Il Friuli Venezia Giulia tutela l'infanzia e promuove la crescita e la partecipazione attiva nella società degli adolescenti e delle giovani generazioni.

3. Il Friuli Venezia Giulia assicura il carattere universalistico delle garanzie sociali, condizioni di effettiva vita indipendente e cittadinanza attiva indipendentemente da disabilità, sesso, età, religione e orientamento sessuale.

ART. 10.

(Sussidiarietà sociale).

1. Il Friuli Venezia Giulia riconosce e assicura, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure tributarie e fiscali, l'autonoma iniziativa delle persone, delle famiglie e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale. A tal fine, in particolare, incentiva l'associazionismo e favorisce la diffusione del volontariato.

ART. 11.

(Sussidiarietà istituzionale).

1. La Regione impronta la sua attività ai principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; promuove l'integrazione tra i livelli istituzionali, sulla base dei principi di leale collaborazione e di responsabilità.

ART. 12.

(Autonomie funzionali).

1. Il Friuli Venezia Giulia valorizza le autonomie funzionali e ne favorisce l'attività e la collaborazione con le autonomie locali.

ART. 13.

(Informazione e partecipazione).

1. La Regione promuove il pluralismo, anche linguistico, dell'informazione e della

comunicazione e la più ampia diffusione delle informazioni; riconosce e favorisce il diritto all'informazione sull'attività legislativa e amministrativa.

2. La Regione valorizza le associazioni e le organizzazioni che rappresentano interessi collettivi e ne favorisce il ruolo anche mediante appropriate forme di consultazione, rappresentanza, concertazione e negoziazione.

3. Qualunque soggetto a cui possa derivare un pregiudizio da un atto regionale, ha facoltà di intervenire nel procedimento di formazione dello stesso, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali.

4. La Regione riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati dallo Statuto e dalle leggi regionali.

ART. 14.

(Istituti di garanzia).

1. La Regione persegue obiettivi di buona amministrazione, di pari opportunità e di non discriminazione, di informazione, nonché di tutela dei diritti dei minori, anche attraverso l'istituzione di organismi di garanzia, disciplinati dalla legge regionale.

TITOLO III

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA ED ESERCIZIO DEL POTERE ESTERO

CAPO I.

RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA.

ART. 15.

(Relazioni con l'Unione europea).

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano

materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

2. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei ministri dell'Unione europea col rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato e prende parte alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che abbiano un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.

3. La Regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che abbiano incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionale; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla Regione, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.

ART. 16.

(Attuazione degli obblighi comunitari).

1. La Regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie nelle quali ha competenza, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

ART. 17.

(Ricorsi).

1. La Regione, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto e dalla legge regionale statutaria, richiede allo Stato:

a) di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;

b) di presentare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso gli atti comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;

c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

CAPO II.

POTERE ESTERO.

ART. 18.

(Attività internazionale).

1. La Regione può concludere accordi con Stati nelle materie in cui ha competenza legislativa, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

2. La Regione partecipa alla formazione degli accordi internazionali di interesse regionale e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli stessi nelle materie di propria competenza, secondo le modalità e con i limiti stabiliti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

3. La Regione può svolgere attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero, nonché concludere intese con enti territoriali interni ad altro Stato nelle materie in cui ha competenza legislativa dandone semplice comunicazione preventiva allo Stato.

4. La legge regionale statutaria disciplina le procedure per l'attuazione del presente articolo.

ART. 19.

(Cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale).

1. La Regione, nel rispetto della normativa internazionale e dell'Unione europea, promuove la costituzione di organismi ed enti di rilievo internazionale finalizzati al miglioramento delle relazioni e degli scambi

culturali ed economici con gli Stati e con le collettività o autorità territoriali interne ad altro Stato prossimi al suo territorio.

2. La Regione promuove, coadiuva e sostiene le iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e internazionale degli enti locali e delle espressioni della comunità locale con le collettività o autorità territoriali interne ad altri Stati.

TITOLO IV

AUTONOMIE LOCALI

CAPO I.

ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

ART. 20.

(Autonomia dei Comuni e delle Province).

1. I Comuni e le Province sono enti autonomi dotati di propri statuti che disciplinano le attribuzioni dei propri organi, il funzionamento e le forme di garanzia dei cittadini, nel rispetto della Costituzione, del presente Statuto e delle leggi regionali di cui al comma 2.

2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, disciplina le elezioni degli organi degli enti locali e detta principi fondamentali comuni in materia di ordinamento delle autonomie locali.

3. La legge regionale di cui al comma 2 assicura i diritti di partecipazione alla vita degli enti locali a coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio regionale.

4. I Comuni e le Province hanno potestà di emanare regolamenti per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di competenza, secondo i principi stabiliti dalla legge regionale di cui al comma 2.

5. I regolamenti emanati ai sensi del comma 4 sostituiscono la disciplina orga-

nizzativa e procedurale eventualmente dettata dallo Stato o dalla Regione con legge o regolamento.

6. I regolamenti di cui al comma 4 devono rispettare i limiti e le prescrizioni espressamente posti dalla legge, nonché quelli rivolti alla tutela di interessi dei soggetti privati o di interessi pubblici la cui tutela è affidata a enti diversi da quello che emana il regolamento.

ART. 21.

(Istituzione, modifica degli enti locali e forme di collaborazione).

1. Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e la denominazione dei Comuni e delle Province e possono essere fusi due o più Comuni.

2. L'istituzione di un nuovo Comune o di una nuova Provincia può essere disposta con legge regionale.

3. Con legge regionale può essere istituita la Città metropolitana che succede, nei rapporti giuridici e patrimoniali, ai Comuni e, relativamente al territorio interessato, alla Provincia, dei quali assume competenze e funzioni.

4. La legge regionale statutaria disciplina le modalità e le procedure per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, prevedendo in ogni caso la consultazione delle popolazioni interessate.

5. Con legge regionale possono essere istituite e disciplinate le Comunità montane per le finalità di cui all'articolo 7.

6. La Regione favorisce ogni forma di aggregazione tra Comuni e tra Province per l'esercizio in comune delle loro funzioni e promuove le forme associative tra i Comuni minori.

CAPO II.

FUNZIONI DELLE AUTONOMIE LOCALI.

ART. 22.

(Funzioni degli enti locali).

1. I Comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano i servizi

alla persona, lo sviluppo economico e sociale, il governo del territorio comunale e quelle a essi conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato.

3. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23.

4. Le Città metropolitane esercitano le funzioni conferite dalla legge regionale di cui all'articolo 23 e dalla legge dello Stato.

ART. 23.

(Conferimento di funzioni agli enti locali).

1. La Regione conferisce le funzioni ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane con legge regionale approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria.

ART. 24.

(Potere sostitutivo della Regione).

1. La Regione esercita il potere sostitutivo sugli enti locali nei casi in cui vi sia un'accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni conferite e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale.

2. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, stabilisce i presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo e le garanzie procedurali per l'ente locale interessato secondo il principio di leale collaborazione.

CAPO III.

FINANZA LOCALE.

ART. 25.

(Sistema di finanziamento delle autonomie locali).

1. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. Al fine di assicurare certezza di risorse per l'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali di competenza, la Regione attribuisce agli enti locali, senza vincolo di destinazione, quote della compartecipazione ai tributi erariali fissate su base pluriennale e con riferimento all'arco temporale della programmazione regionale.

3. La legge regionale, approvata previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, espressa nelle forme e con gli effetti previsti dalla legge regionale statutaria, fissa i criteri e le modalità di attribuzione, anche in relazione all'ammontare dei tributi riferibili ai rispettivi territori e con l'istituzione di un fondo perequativo da destinare ai territori con minore capacità fiscale.

4. Per provvedere a scopi determinati e per l'esecuzione di programmi specifici, la Regione assegna con legge ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane contributi speciali.

CAPO IV.

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

ART. 26.

(Consiglio delle autonomie locali).

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione, di concertazione e di raccordo tra Regione ed enti locali.

2. La legge regionale determina le modalità di composizione e di funzionamento

del Consiglio delle autonomie locali in conformità ai principi indicati dalla legge regionale statutaria.

ART. 27.

(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali).

1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge regionale statutaria.

2. Il Consiglio delle autonomie locali può proporre alla Regione di ricorrere alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni.

TITOLO V

ORGANI DELLA REGIONE

CAPO I.

ORGANI DELLA REGIONE.

ART. 28.

(Organi della Regione).

1. Sono organi della Regione: l'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

2. La legge regionale statutaria determina la forma di governo e i rapporti fra gli organi della Regione.

CAPO II.

ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE.

ART. 29.

(Assemblea legislativa regionale).

1. L'Assemblea legislativa regionale è l'organo rappresentativo della comunità regionale.

2. L'Assemblea legislativa regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione, le altre funzioni conferitele dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi dello Stato e le funzioni di indirizzo e controllo politico come disciplinate dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea.

3. L'Assemblea legislativa regionale può presentare alle Camere proposte di legge. Può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

ART. 30.

(Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

1. All'Assemblea legislativa regionale è riconosciuta autonomia organizzativa, funzionale, finanziaria e contabile.

2. Nell'ambito della propria autonomia, l'Assemblea legislativa regionale ha la capacità processuale davanti a ogni giurisdizione. La legge regionale statutaria disciplina i casi e le modalità di esercizio della capacità processuale dell'Assemblea legislativa regionale.

ART. 31.

(Elezioni dell'Assemblea legislativa regionale).

1. L'Assemblea legislativa regionale è eletta a suffragio universale e diretto, libero, uguale e segreto, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

2. L'Assemblea legislativa regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

3. Il numero dei Consiglieri regionali è di sessanta.

4. La legge regionale statutaria ripartisce il territorio regionale in circoscrizioni elettorali e disciplina la ripartizione dei seggi fra le medesime in base al numero degli abitanti.

ART. 32.

(Consiglieri regionali).

1. I Consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni o i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

3. Prima di essere ammesso all'esercizio delle sue funzioni, ciascun Consigliere regionale presta giuramento secondo la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e del Friuli Venezia Giulia ». I Consiglieri regionali appartenenti a uno dei gruppi linguistici della Regione possono prestare giuramento anche nella propria lingua.

4. Ai Consiglieri regionali è attribuita, con legge regionale, un'indennità per l'espletamento del loro mandato.

5. Con legge regionale statutaria sono stabiliti i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di Consigliere regionale.

ART. 33.

(Elettorato attivo).

1. Sono elettori gli iscritti nelle liste elettorali di un comune del Friuli Venezia Giulia e i cittadini dell'Unione europea iscritti nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali.

2. È riservata alla legge dello Stato la disciplina dell'iscrizione nelle liste elettorali comunali di tutti i cittadini, compresi quelli di Paesi non appartenenti all'Unione europea, residenti in uno dei comuni del Friuli Venezia Giulia.

ART. 34.

(Elettorato passivo).

1. Sono eleggibili all'Assemblea legislativa regionale tutti gli elettori che ab-

biano raggiunto la maggiore età entro il termine fissato per la consultazione.

ART. 35.

(Rappresentanza della minoranza slovena).

1. La legge regionale statutaria assicura l'elezione all'Assemblea legislativa regionale di almeno un candidato appartenente alla minoranza slovena.

ART. 36.

(Rappresentanza di genere).

1. La legge regionale statutaria promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini alla carica di Consigliere regionale.

ART. 37.

(Presidente dell'Assemblea legislativa regionale).

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale è eletto nelle prime due votazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Qualora nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza richiesta, si procede, nello stesso giorno, al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti e viene proclamato eletto chi consegue la maggioranza dei voti. A parità di voti è eletto o partecipa al ballottaggio il più anziano di età.

2. Al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale è attribuita, con legge regionale, un' indennità di carica.

ART. 38.

(Regolamento dell'Assemblea legislativa regionale).

1. L'Assemblea legislativa regionale adotta il proprio regolamento a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

ART. 39.

(Statuto dell'opposizione).

1. Sono riconosciuti i diritti dell'opposizione e delle altre minoranze assembleari.

2. Il regolamento dell'Assemblea legislativa regionale ne disciplina le prerogative in attuazione delle norme dettate dalla legge regionale statutaria.

ART. 40.

(Commissioni di inchiesta).

1. L'Assemblea legislativa regionale può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria.

ART. 41.

(Approvazione del bilancio e del conto consuntivo).

1. L'Assemblea legislativa regionale approva con legge il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'esercizio provvisorio può essere deliberato dall'Assemblea legislativa regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

3. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

4. Il conto consuntivo è suddiviso allo stesso modo del bilancio di previsione.

CAPO III.

PRESIDENTE DELLA REGIONE
E GIUNTA REGIONALE.

ART. 42.

(Presidente della Regione).

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione, attua gli indirizzi di

politica regionale, promulga le leggi regionali, emana con proprio decreto i testi unici e i regolamenti deliberati dalla Giunta ed esercita ogni altra attribuzione conferitagli dallo Statuto e dalla legge.

2. Il Presidente della Regione è membro dell'Assemblea legislativa regionale ed è eletto secondo le disposizioni previste dalla legge regionale statutaria.

3. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, non è immediatamente rieleggibile nella carica dopo il secondo mandato consecutivo.

ART. 43.

(Giunta regionale).

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori.

2. Con legge regionale statutaria sono determinate le modalità di formazione della Giunta regionale e i casi di incompatibilità.

3. Al Presidente della Regione e agli Assessori è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ORGANI DELLA REGIONE.

ART. 44.

(Rapporti tra gli organi della Regione).

1. L'Assemblea legislativa regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti medesimi. La mozione non può essere messa in discussione e votata prima di tre e dopo quindici giorni dalla presentazione.

2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e

diretto, nonché la rimozione e le dimissioni dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento dell'Assemblea legislativa regionale. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale.

ART. 45.

(Controllo dello Stato sugli organi della Regione).

1. L'Assemblea legislativa regionale è sciolta quando abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto, gravi e reiterate violazioni di legge o quando non abbia corrisposto all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione, se eletto dall'Assemblea legislativa regionale, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

2. Il Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione, allo Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge, è rimosso.

3. Lo scioglimento e la rimozione possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.

4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

5. Con il decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili all'Assemblea legislativa regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica della nuova Assemblea legislativa regionale. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento. La nuova Assemblea legislativa regionale è convocata entro venti giorni dalla data delle elezioni.

ART. 46.

(Proroga dei poteri degli organi della Regione).

1. Fino all'insediamento della nuova Assemblea legislativa regionale sono prorogati i poteri della precedente. Fino all'insediamento dei nuovi organi di governo, quelli in carica continuano a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione e, salva la ratifica dei nuovi organi, adottano gli atti urgenti e indifferibili, ivi compresi quelli diretti a garantire l'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa internazionale e comunitaria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 45.

2. In caso di annullamento delle elezioni o nei casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea legislativa regionale, il Presidente della Regione in carica indice le nuove elezioni da tenersi entro sei mesi da tali eventi.

3. Con legge regionale statutaria sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO VI

FONTI REGIONALI

ART. 47.

(Fonti regionali).

1. Sono fonti regionali:

a) lo Statuto e le leggi di revisione statutaria;

b) la legge regionale statutaria;

c) la legge regionale;

d) il *referendum* regionale;

e) il testo unico regionale;

f) il regolamento regionale.

ART. 48.

(Leggi di revisione statutaria).

1. Per le modificazioni dello Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche all'Assemblea legislativa regionale.

3. I progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica all'Assemblea legislativa regionale per il raggiungimento dell'intesa.

4. Nel caso in cui l'intesa non venga raggiunta entro sei mesi dall'avvio del procedimento ovvero le Camere decidano di discostarsi dal testo proposto dall'Assemblea legislativa regionale o dal testo su cui si era raggiunta l'intesa, le Camere possono comunque adottare la legge costituzionale a maggioranza dei due terzi dei loro componenti.

5. Le modificazioni approvate sono sottoposte a *referendum* popolare regionale qualora entro tre mesi ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un decimo dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

6. Le leggi approvate ai sensi del comma 4 sono in ogni caso sottoposte a *referendum* popolare.

7. Le disposizioni contenute nell'articolo 70, comma 4, possono essere modificate con legge dello Stato, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo della Repubblica e della Regione e, in ogni caso, previa intesa con la Regione, da esprimersi in sede di Commissione paritetica.

ART. 49.

(Legge regionale statutaria).

1. L'Assemblea legislativa regionale approva, nei casi previsti dallo Statuto, la legge regionale statutaria a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto medesimo.

2. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sulla legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. La legge regionale statutaria è sottoposta a *referendum* regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

4. Qualora il Governo della Repubblica abbia promosso la questione di legittimità della legge regionale statutaria dinanzi alla Corte costituzionale, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino alla decisione della Corte costituzionale.

5. Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea legislativa regionale, si fa luogo a *referendum* soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli elettori della Regione.

6. La legge regionale statutaria disciplina il procedimento per il conseguimento dell'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, nonché gli effetti del mancato raggiungimento dell'intesa.

ART. 50.

(Legge regionale).

1. L'Assemblea legislativa regionale approva le leggi regionali nelle materie di cui agli articoli 55, 56 e 57, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale statutaria e dal regolamento dell'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto della Costituzione e dello Statuto, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

ART. 51.

(Testo unico regionale).

1. L'Assemblea legislativa regionale può delegare con legge alla Giunta regionale l'approvazione di testi unici con valore legislativo.

2. La delega può essere concessa solo per un tempo definito e deve riguardare oggetti determinati e tra loro omogenei.

3. I testi unici devono rispettare i principi della legislazione regionale su cui intervengono e quelli eventualmente indicati nella legge di delega.

4. La legge regionale statutaria stabilisce la procedura di approvazione del testo unico.

ART. 52.

(Referendum regionali).

1. La legge regionale statutaria disciplina i *referendum* popolari nelle forme del *referendum* abrogativo, del *referendum* propositivo e del *referendum* consultivo.

2. Non possono essere sottoposte a *referendum* abrogativo:

a) le leggi regionali istitutive di tributi ai sensi dello Statuto;

b) le leggi regionali di bilancio o di variazione di bilancio;

c) le leggi o le disposizioni di legge regionale il cui contenuto sia reso obbligatorio da norme dello Statuto.

ART. 53.

(Regolamenti regionali).

1. La legge regionale statutaria disciplina i tipi di regolamento regionale e il procedimento per la loro emanazione.

ART. 54.

(Qualità delle fonti normative).

1. La Regione provvede con legge regionale statutaria a garantire la qualità delle fonti normative e le modalità della loro pubblicazione, assicurando la chiarezza, la certezza e la facilità di accesso per i cittadini.

2. La legge regionale statutaria dispone le regole per la redazione dei testi normativi, le modalità per l'analisi dell'impatto dei progetti di legge e di regolamento, nonché i controlli necessari a questo scopo, anche con particolare riferimento alla conformità con l'ordinamento costituzionale italiano e dell'Unione europea.

TITOLO VII

POTESTÀ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE

CAPO I.

POTESTÀ LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE.

ART. 55.

(Potestà legislativa esclusiva della Regione).

1. Nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, la Regione ha potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata allo Stato dal comma 3 dell'articolo 56. In particolare, spetta alla Regione disciplinare:

a) tutela della salute, assistenza, organizzazione sanitaria e ospedaliera, ivi compresi gli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico e di servizi sanitari;

b) protezione sociale, servizi alla persona, interventi a favore della famiglia e dei minori;

c) istruzione e formazione professionale, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

d) asili nido e scuola per l'infanzia;

e) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

f) definizione dell'offerta formativa aggiuntiva d'interesse specifico della Regione;

g) ordinamento, organi di governo e funzioni degli enti locali e delle relative circoscrizioni, nonché legislazione elettorale relativa agli enti medesimi;

h) toponomastica e uso delle denominazioni plurilingui;

i) tutela e valorizzazione dell'uso delle lingue regionali e minoritarie e loro insegnamento;

l) governo del territorio, urbanistica ed edilizia;

m) opere pubbliche di interesse regionale, edilizia scolastica e per i servizi pubblici;

n) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture, dei servizi giudiziari e penitenziari;

o) interventi integrativi per il miglioramento delle strutture e dei servizi universitari e di ricerca avanzata;

p) usi civici;

q) impianto e tenuta dei libri fondiari;

r) industria, turismo, artigianato, agricoltura e commercio, fiere e mercati, comprese le grandi strutture di vendita;

s) istituti di credito a carattere regionale e fondazioni bancarie;

t) cooperazione, cooperazione sociale, ivi compresa la vigilanza e la tenuta dell'albo delle cooperative;

u) sfruttamento delle risorse del suolo e del sottosuolo, acque minerali e termali;

v) foreste e parchi, anche di interesse nazionale, corpo forestale e gestione faunistica;

z) demanio idrico, opere idrauliche, utilizzazione delle acque pubbliche, comprese le grandi derivazioni;

aa) infrastrutture portuali, aeroportuali e relative alle reti di trasporto e di navigazione; organizzazione e gestione dei porti e aeroporti;

bb) porti e aeroporti turistici;

cc) comunicazione di interesse regionale ivi compresa l'emittenza di interesse regionale;

dd) mercato del lavoro, servizi all'impiego, apprendistato;

ee) polizia amministrativa locale.

2. La Regione può promuovere ogni iniziativa e adottare i provvedimenti anche legislativi necessari all'adattamento delle strutture, delle reti e dei servizi presenti sul territorio regionale alle esigenze dell'allargamento dell'Unione europea. Qualora le leggi emanate per tale finalità non rientrino nelle materie di competenza regionale, esse devono essere notificate al Governo della Repubblica prima della promulgazione, che di conseguenza è sospesa per quindici giorni. Entro tale termine il Governo può formulare osservazioni alle quali la Regione deve attenersi nella riapprovazione della legge.

ART. 56.

(Potestà legislativa concorrente e potestà legislativa esclusiva dello Stato).

1. Nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale e con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 55, la Regione ha potestà nelle seguenti materie:

a) commercio con l'estero e cooperazione internazionale;

b) promozione dell'occupazione e tutela del lavoro;

c) istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;

d) ordinamento delle professioni;

e) ricerca scientifica e tecnologica;

f) alimentazione e tutela dei consumatori;

g) ordinamento sportivo;

h) servizi di protezione civile;

i) tutela del paesaggio;

- l) ordinamento dei porti e aeroporti;
- m) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relativi sistemi di sicurezza;
- n) ordinamento della comunicazione;
- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) previdenza complementare e integrativa;
- q) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
- r) valorizzazione dei beni culturali e ambientali; promozione e organizzazione di attività culturali.

2. Fatte salve le competenze dello Stato elencate al comma 3, la Regione può emanare norme legislative in materia di:

- a) immigrazione, relative all'accoglienza e all'assistenza degli immigrati, nonché all'inserimento sociale e nel lavoro delle persone provenienti da paesi stranieri; le leggi regionali non possono interferire con le norme statali che regolano la condizione giuridica dello straniero e l'ordine pubblico;
- b) istruzione, relative all'insegnamento delle lingue regionali e minoritarie e per l'integrazione scolastica delle persone provenienti da paesi stranieri, ferma restando la competenza esclusiva dello Stato in materia di titoli di studio aventi valore legale;
- c) ambiente ed ecosistema, per migliorarne la tutela e per l'integrazione degli interventi di protezione e valorizzazione ambientale con i paesi limitrofi; in particolare, la Regione può determinare i vincoli e le norme di protezione ambientale e paesistica a cui devono attenersi la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche e delle infrastrutture promosse dall'Unione europea o dallo Stato;
- d) beni culturali, per migliorarne il livello di tutela e conservazione e coordinare gli interventi a essi rivolti;

e) economia, per ristabilire la competitività con aree confinanti.

3. È in ogni caso riservata alla legislazione esclusiva dello Stato la disciplina delle sole materie elencate nell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, di seguito indicate:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

q) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

r) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

4. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono attribuire alla potestà legislativa della Regione ulteriori funzioni tra quelle riservate allo Stato ai sensi del comma 3.

ART. 57.

(Potestà legislativa attuativa e integrativa).

1. La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi di competenza esclusiva statale per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà. A tal fine la Regione emana norme di attuazione e di integrazione delle leggi dello Stato.

ART. 58.

(Potestà regolamentare).

1. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo che per le funzioni attribuite alla Regione ai sensi dell'articolo 56, comma 4. La potestà regolamentare spetta alla Regione in ogni altra materia.

2. Nelle materie di cui all'articolo 56, comma 2, qualora la Regione eserciti le sue attribuzioni legislative, la legge regionale prevale sul regolamento statale.

ART. 59.

(Principio di continuità).

1. Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando la Regione non abbia legiferato, si applicano le leggi dello Stato.

ART. 60.

(Adeguamento della legge regionale ai principi della legislazione statale).

1. Nelle materie di potestà legislativa concorrente, le leggi regionali sono adeguate ai principi desumibili dalla legislazione statale sopravvenuta entro sei mesi dall'entrata in vigore della medesima. Nel frattempo continuano ad applicarsi le norme regionali.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il Governo della Repubblica, previa diffida alla Regione a provvedere nei successivi trenta giorni, impugna le norme non adeguate davanti alla Corte costituzionale. Si applicano le norme che disciplinano il giudizio di legittimità sulle leggi regionali.

3. Si applicano immediatamente le norme costituzionali, le norme di attuazione degli obblighi internazionali e comunitari e le norme che disciplinano materie nelle quali la Regione non abbia già legiferato o la disciplina regionale sia stata dichiarata illegittima.

ART. 61.

(Funzioni amministrative).

1. La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa conferendole ai Comuni, alle Province, alle Comunità montane e alle Città metropolitane, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e sulla base dei criteri definiti dalla legge di cui all'articolo 23, anche riconoscendo e valorizzando il ruolo delle formazioni sociali.

2. Lo Stato attribuisce le funzioni amministrative nelle materie di sua competenza di intesa con la Regione, secondo le modalità previste dall'articolo 76, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con la garanzia della copertura finanziaria dei relativi oneri.

CAPO II

FORMAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI.

ART. 62.

(Iniziativa delle leggi regionali).

1. L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro dell'Assemblea legislativa regionale e agli elettori, in numero non inferiore a quindicimila; con legge regionale statutaria possono essere individuati ulteriori soggetti titolari dell'iniziativa legislativa.

ART. 63.

(Esame dei progetti di legge).

1. Ogni progetto di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione e approvato dall'Assemblea legislativa regionale, articolo per articolo e con votazione finale.

ART. 64.

(Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: « L'Assemblea legislativa regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge ». Al testo della legge, segue la formula: « La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

2. La legge regionale è pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

3. La legge regionale è riprodotta nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 65.

(Controllo sulle leggi e gli atti aventi valore di legge).

1. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge della Regione invada la propria sfera di competenza ovvero violi i principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione invada la propria sfera di competenza, promuove la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TITOLO VIII

AMMINISTRAZIONE REGIONALE

ART. 66.

(Principi dell'attività amministrativa).

1. L'attività amministrativa della Regione è esercitata secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, favorendo altresì adeguate condizioni di cittadinanza attiva, riconoscendo e valorizzando l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per attività di interesse generale.

ART. 67.

(Principi dell'organizzazione amministrativa).

1. L'organizzazione dell'amministrazione regionale è disciplinata con regola-

mento sulla base dei principi dello Statuto e nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale.

2. L'organizzazione dell'amministrazione regionale si basa sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di controllo e le funzioni di attuazione e gestione.

ART. 68.

(Forme di partecipazione).

1. Il Presidente della Regione può promuovere fasi formali di consultazione con rappresentanze istituzionali e sociali, per raggiungere intese, ovvero per verificare i rispettivi orientamenti.

2. L'avvio di fasi formali di consultazione è preceduto da adeguate forme di informazione dell'Assemblea legislativa regionale, che può approvare specifici atti di indirizzo.

3. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.

4. La legge regionale istituisce il Consiglio regionale dell'economia, del lavoro e delle autonomie sociali (CRELAS) quale organismo permanente di analisi, studio, ricerca e confronto, per la programmazione economica e sociale. La legge regionale ne disciplina altresì la composizione, le funzioni e l'organizzazione.

ART. 69.

(Controlli).

1. La gestione dell'amministrazione regionale e degli enti strumentali è soggetta al controllo da parte della Corte dei conti ai fini del referto all'Assemblea legislativa regionale, secondo modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto. I medesimi decreti stabiliscono forme

e modalità del controllo sulla gestione degli enti locali e dei loro enti strumentali e delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nel Friuli Venezia Giulia.

2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la valutazione del rendimento e dei risultati dell'attività amministrativa regionale.

3. L'Assemblea legislativa regionale, nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali, può chiedere, anche d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, forme di collaborazione alla Corte dei conti ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri in materia di contabilità pubblica.

TITOLO IX

FINANZE, DEMANIO E PATRIMONIO

ART. 70.

(Autonomia finanziaria).

1. Alla Regione autonoma è riconosciuta autonomia finanziaria di entrata e di spesa, sulla base dello Statuto e in armonia con i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

2. La Regione dispone di risorse proprie e di risorse devolute dallo Stato.

3. Le risorse proprie sono costituite da tributi regionali istituiti con legge regionale, dai canoni di concessione dei beni regionali, dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

4. Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio del Friuli Venezia Giulia:

a) sei decimi del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

b) quattro decimi e mezzo del gettito dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

c) sei decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articolo 25-bis aggiunto allo stesso decreto del Presidente della Repubblica con l'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53;

d) otto decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

e) nove decimi del gettito dell'imposta erariale sull'energia elettrica consumata nel Friuli Venezia Giulia;

f) nove decimi del gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche;

g) nove decimi del gettito della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel Friuli Venezia Giulia.

5. La devoluzione alla Regione delle quote dei proventi erariali indicati al comma 4 viene effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti o istituti.

6. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive alla Regione per provvedere a scopi determinati e per sostenere la Regione nel processo di integrazione con i paesi dell'Europa centro-orientale.

7. La Regione può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Ha facoltà di emettere prestiti da essa garantiti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie. Il ricorso all'indebitamento è autorizzato con legge regionale che ne stabilisce altresì l'entità e la destinazione delle somme da esso ricavate.

8. Fermi restando i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la Regione, nei casi e nei modi previsti dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, può modificare con legge regionale gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione. Le eventuali modificazioni non importano variazione dei proventi spettanti allo Stato.

9. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite le misure di salvaguardia dei trasferimenti garantiti alla Regione qualora lo Stato modifichi gli elementi sostanziali e formali rilevanti ai fini della determinazione dell'imposizione fiscale e tributaria il cui gettito è devoluto in tutto o in parte alla Regione.

ART. 71.

(Accertamento delle imposte).

1. La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali in compartecipazione secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

ART. 72.

(Demanio regionale).

1. Costituiscono il demanio regionale:

a) il lido del mare e la spiaggia e le lagune;

b) le rade e i porti;

c) i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

2. Sono esclusi dal demanio regionale di cui al comma 1 tutti i beni connessi alle esigenze di difesa militare e ad altri servizi essenziali di interesse nazionale o internazionale.

3. Fanno parte altresì del demanio regionale, se appartengono alla Regione:

- a) le strade;
- b) gli aerodromi;
- c) gli acquedotti;
- d) gli immobili di interesse storico, archeologico e artistico;
- e) le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche;
- f) tutti gli altri beni che la legge assoggetta al regime proprio del demanio pubblico.

4. Sono soggetti al regime del demanio pubblico i diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti degli stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati ai commi 1 e 3 o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.

5. Sono trasferiti alla Regione tutti i beni demaniali dello Stato situati nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

6. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono individuati i beni di cui al comma 5 che costituiranno il demanio regionale.

7. La Regione con legge fissa i criteri per la determinazione dei canoni per l'utilizzazione dei beni rientranti nel suo demanio, al fine della valorizzazione e della protezione ambientale di esso.

8. Al fine della realizzazione di infrastrutture di rilevante interesse nazionale o che rientrano nei programmi di sviluppo della Regione, i canoni di concessione saranno determinati in appositi accordi di programma.

ART. 73.

(Patrimonio regionale).

1. I beni appartenenti alla Regione non ricompresi tra le specie indicate all'articolo 72 costituiscono il patrimonio della Regione.

2. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione:

a) le foreste;

b) le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo;

c) le fonti di acque minerali e termali;

d) gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati al pubblico servizio.

3. Secondo le modalità previste dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto, sono trasferiti alla Regione tutti i beni immobili patrimoniali dello Stato che si trovano nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

TITOLO X

RAPPORTI CON LO STATO E LE ALTRE REGIONI

ART. 74.

(Rapporti con lo Stato e le altre Regioni).

1. Lo Stato e la Regione, in posizione paritaria, informano i loro rapporti al principio di leale collaborazione. Con decreti legislativi di attuazione dello Statuto sono stabilite forme di intesa e di coordinamento con riferimento a settori, opere e interventi di comune interesse.

2. Tutti gli enti pubblici statali che operano in materie attribuite dagli articoli 55 e 56 alla competenza regionale sono trasferiti alla Regione. I decreti legislativi di attuazione dello Statuto possono prevedere specifiche forme di collaborazione tra lo Stato e la Regione a salvaguardia degli interessi unitari.

3. La Regione partecipa ai processi decisionali di interesse del Friuli Venezia Giulia in tutte le sedi istituzionali di concertazione, negoziazione e coordinamento, previa tempestiva informazione circa le questioni che la riguardano.

4. Il Presidente della Regione interviene alle sedute del Consiglio dei ministri con rango di Ministro, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione. L'avviso contrario del Presidente della Regione comporta il rinvio della decisione ad altra seduta.

5. La Regione può coordinare la propria azione con quella delle altre Regioni per la cura di interessi comuni e stipulare intese per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche prevedendo l'individuazione di organi comuni.

6. La legge regionale statutaria determina le modalità di informazione e di partecipazione dell'Assemblea legislativa regionale alle attività previste dal presente articolo.

ART. 75.

(Decreti legislativi di attuazione dello Statuto).

1. Con decreti legislativi, adottati dal Governo della Repubblica, sulla base dell'intesa raggiunta in seno alla Commissione paritetica, sono stabilite le norme di attuazione del presente Statuto.

ART. 76.

(Commissione paritetica).

1. È istituita la Commissione paritetica per il coordinamento tra Stato e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. La Commissione è composta da sei membri, nominati tre dallo Stato e tre dall'Assemblea legislativa regionale.

3. La Commissione è presieduta da un componente di nomina regionale.

4. Le modalità di nomina di competenza regionale sono disciplinate dalla legge regionale statutaria.

5. La Commissione funge da sede stabile e continuativa di concertazione tra lo Stato e la Regione per ogni questione relativa all'adozione di atti statali che possono incidere sugli interessi del Friuli

Venezia Giulia e, in particolare, esercita le seguenti competenze:

a) esprime l'intesa sui decreti legislativi di attuazione dello Statuto;

b) concorda procedure e modalità del trasferimento dei beni e del conferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione;

c) concorda procedure e modalità del trasferimento delle competenze del Prefetto in capo alla Regione;

d) può svolgere funzioni di conciliazione in caso di controversie tra la Regione e lo Stato secondo le modalità stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

ART. 77.

(Organi periferici dello Stato nel Friuli Venezia Giulia).

1. La nomina dei titolari degli organi periferici dello Stato aventi sede nel Friuli Venezia Giulia è disposta d'intesa con la Regione, nei casi e con le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

ART. 78.

(Potere sostitutivo dello Stato).

1. I presupposti e le modalità dell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato nei casi di mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa internazionale e da quella dell'Unione europea, sono disciplinati da decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

TITOLO XI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 79.

(Commissario del Governo).

1. È soppresso il Commissario del Governo nella Regione.

2. Le funzioni esercitate dal Commissario del Governo al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto sono trasferite al Prefetto di Trieste, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto.

ART. 80.

(Legge di riordino degli enti e delle aziende regionali).

1. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto la Regione adotta una legge di riordino degli enti e delle aziende regionali e di trasferimento delle relative funzioni ai Comuni, alle Province e agli enti locali funzionali, secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. La legge regionale è approvata previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

ART. 81.

(Norme transitorie e finali).

1. Fino alla data dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, le relazioni con l'Unione europea della Regione autonoma e le attività internazionali della medesima sono regolate dalla normativa statale applicabile alle Regioni ordinarie.

2. Le norme di cui agli articoli 75 e 76 si applicano a partire dal rinnovo della Commissione paritetica in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali e delle leggi regionali statutarie previste dal titolo IV continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.

4. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali statutarie previste dal titolo V, continua ad applicarsi la legislazione statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore dello Statuto.

5. Fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione previsti dall'arti-

colo 75, continuano ad applicarsi le norme di attuazione dello Statuto adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.

6. La legge regionale statutaria istitutiva del Consiglio delle autonomie locali è approvata previo parere dell'Assemblea delle autonomie locali già istituita ai sensi della vigente legislazione regionale.

7. L'uso, nel presente Statuto, del genere maschile per indicare i soggetti titolari di diritti, incarichi pubblici e stati giuridici è da ritenersi riferito a entrambi i generi e risponde solo a esigenze di semplicità del testo.

ART. 82.

(Abrogazioni).

1. Sono abrogati:

a) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni;

b) l'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

2. All'atto del trasferimento in capo alla Regione dei beni del demanio di cui all'articolo 72, comma 1, lettera c), è abrogato l'articolo 70, comma 4, lettera f), restando attribuito alla Regione l'intero gettito dei canoni per le concessioni idroelettriche.

ART. 83.

(Redazione del testo dello Statuto).

1. Lo Statuto della Regione viene redatto nelle lingue italiana, friulana, slovena e tedesca. La versione in lingua italiana è quella ufficiale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,88



15PDL0000160